

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 207

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 aprile 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 121/10

Roma 23 APR. 2010

Ceo Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, a norma dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009.

Si trasmette, inoltre, un testo che l'amministrazione proponente ha predisposto, a scopo meramente collaborativo, che tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza Unificata e dal Consiglio di Stato.

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A



Ministero dello Sviluppo Economico

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 38, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa - Problematiche riferite all'applicazione del DPR n. 447/98

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 20 ottobre 1998 non ha trovato piena attuazione e, pertanto, l'istituzione dello Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP) non è avvenuta in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale e non è altresì avvenuta la sostituzione della procedura tradizionale cartacea.

In particolare è stato possibile verificare che i Comuni, soprattutto quelli piccoli, non sono adeguatamente informatizzati e che l'assenza - almeno a livello regionale - del "portafoglio essenziale" dei servizi erogati ha determinato la creazione di tanti "sportelli unici", spesso costituiti solo per la gestione di alcuni procedimenti.

Gli utenti hanno inoltre lamentato che non vi è certezza sui tempi e sugli atti conclusivi dei procedimenti ed il mancato collegamento tra la fase di nascita dell'impresa (Registro Imprese) e le fasi successive (inizio attività).

Quadro normativo di riferimento

Lo schema regolamentare è volto a dare attuazione all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, disponendo in ordine alla semplificazione ed al riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP.

Detto articolo, come da ultimo modificato da alcune disposizioni introdotte nel DDL AS 1082 B (legge n. del), fonda l'intervento dello Stato, per procedere a semplificare e riordinare la disciplina dello sportello unico per le attività produttive, sulla necessità di definire livelli essenziali delle prestazioni, di garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p) della Costituzione. Per tali fini il presente Regolamento dispone, tra l'altro, un coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati delle amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo e prevede, altresì, un piano di formazione che, d'intesa con la Conferenza Unificata e con il supporto dell'ANCI e di Unioncamere consenta ai dipendenti pubblici di fornire, con livelli minimi di omogeneità sul territorio nazionale, risposte adeguate alle modifiche normative introdotte.

Sulla base delle novità introdotte dal citato DDL (vedi sopra), le disposizioni di cui all'articolo 38 costituiscono, altresì, adempimenti della direttiva 2006/123/CE "direttiva servizi", anche se è opportuno precisare in questa sede che i principi e criteri, che definiscono la delega legislativa per il recepimento della stessa direttiva, sono contenuti nel ddl comunitaria 2008. Nell'ambito di detti criteri è, altresì, specificato che le procedure amministrative finalizzate all'accesso alle attività di servizi da parte degli operatori siano coerenti con quanto già stabilito dall'articolo 38 del DL 112/2008.

Nel definire il quadro giuridico di riferimento l'articolo 38 precisa, inoltre, che la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico deve avvenire nel rispetto della legge n. 241/90, specificando il riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA) (art. 19, comma 1) e, per contro, ai procedimenti per i quali è esclusa la possibilità dell'istituto del "silenzio – assenso" da parte dell'amministrazione (art. 20, comma 4).

Aspetti generali ed elementi innovativi

In funzione di quest'ultima specificazione riguardo alla DIA e ai procedimenti più complessi per i quali è escluso il "silenzio – assenso", il presente schema di regolamento è stato strutturato in modo da rendere evidente la distinzione fra il "procedimento automatizzato" nel quale è compresa la DIA, ed il "procedimento ordinario" nel quale si esplicano le fasi del "procedimento unico" che rientra tra i casi di cui al citato articolo 20, comma 4, della legge 241/90.

Il presente schema chiarisce che al momento della presentazione della DIA per via telematica vi è il contestuale ed automatico rilascio di ricevuta, e che la ricevuta comporta l'accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell'impresa, fatto salvo i casi in cui sia richiesta una integrazione di istruttoria.

Lo schema normativo abroga il precedente regolamento (DPR 447/98) e ridefinisce organicamente la disciplina del SUAP che, già individuato come canale unico tra imprenditore ed Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali, è caratterizzato dall'introduzione dell'esclusivo utilizzo degli strumenti telematici per l'esplicazione di tutte le fasi del procedimento amministrativo, al fine di garantire la riduzione e la certezza dei tempi di conclusione del procedimento stesso. Si è scelto, pertanto, di considerare "non idoneo", ai sensi dell'art. 38, comma 3, lett. a) e d), il SUAP del Comune che non sia anche in grado di operare esclusivamente in via telematica. In tal modo si consente un'efficacia immediata al regolamento, prevedendo da subito l'attivazione di SUAP telematici o presso i Comuni o, in mancanza, presso la Camera di Commercio.

Si prevede, inoltre, in alcuni casi, la possibilità di avviare la procedura mediante la presentazione contestuale di dichiarazione inizio attività e comunicazione unica al registro delle imprese.

In tal senso, lo schema regolamentare è funzionale non solo al disegno di semplificazione di assetti procedurali ed organizzativi, ma anche a quello di promozione e rilancio del sistema produttivo contribuendo ad alleggerire le fasi connesse alla realizzazione o modificazione dell'attività d'impresa.

L'intento è perseguito anche valorizzando sia il ruolo dei diversi livelli istituzionali, Amministrazioni Centrali, Regioni, e Comuni, che quello di organismi espressione della dimensione sociale ed economica delle categorie imprenditoriali, quali le Camere di commercio. Pertanto, allo scopo di garantire al sistema dei SUAP l'effettiva operatività e salvaguardare gli investimenti già effettuati dalle Regioni dal punto di vista tecnologico, è stato affidato al portale www.impresainungiorno.it il compito di facilitare il collegamento con quelli già realizzati dalle stesse, ottimizzandone la loro funzione informativa e di servizio anche rispetto all'utenza di altri paesi europei (in attuazione della Direttiva servizi e segnatamente art. 6 Sportello Unico; art. 7 Diritto all'informazione; art.8 Procedure per via elettronica) nonché di svolgere un ruolo di supplenza nei casi di assenza del servizio da parte delle amministrazioni.

Si prevede, inoltre, che il portale, già collegato al Sistema Pubblico di Connettività, possa sopperire alle carenze informatiche, anche parziali, dei comuni. Ad esempio, qualora, il comune riesca a svolgere tutte le funzioni del SUAP tranne quelle relative al pagamento dei tributi, a ciò provvede attraverso il portale medesimo.

I diversi livelli istituzionali - dalle Amministrazioni centrali fino ai Comuni oltre alle Camere di commercio - sono altresì chiamati ad una collaborazione ulteriore anche per quanto concerne l'individuazione delle più opportune modalità per effettuare il monitoraggio sull'attività ed il funzionamento del SUAP, sia al fine di rilevarne eventuali criticità sia per l'attivazione degli strumenti di controllo.

Altra novità introdotta dalla legge di delega è l'istituzione dell'Agenzia per le imprese, quale corsia preferenziale, al fine di facilitare l'utenza, consentendo l'immediato avvio dell'attività di impresa, in caso di DIA, in assenza di potere discrezionale esercitato dalla Pubblica amministrazione.

Il ricorso all'Agenzia consente, inoltre, di superare le eventuali problematiche connesse all'utilizzo esclusivo delle modalità telematiche per la presentazione della documentazione richiesta dal procedimento amministrativo.

Aspetti economico-finanziari

Nel rispetto della specifica previsione di legge secondo cui dall'attuazione della normativa in questione non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si precisa che le attività e le procedure prefigurate devono intendersi sostitutive di quelle attualmente già svolte dalle Amministrazioni statali, regionali e locali.

Si tratta, infatti, di un'evoluzione di sistema imperniata su una gestione di tipo telematico, che concorre a dare attuazione agli accordi e agli obiettivi dell'Agenda di Lisbona del giugno 2000, con cui si pose l'impegno di pervenire in tempi brevi all'informatizzazione generale (c.d. "e-Europe").

Le Amministrazioni sono tenute quindi a riorganizzare i propri Servizi e i propri Uffici in relazione ai nuovi obiettivi posti dal Legislatore con criteri sia di semplificazione amministrativa, sia di ottimizzazione dei procedimenti, in tal modo conseguendo economie gestionali a compensazione degli oneri derivanti dall'attuazione del regolamento attraverso uno sforzo di riqualificazione della spesa

pubblica a cui tutte le Amministrazioni vengono chiamate in maniera responsabile, pena l'efficienza stessa del servizio pubblico reso ai cittadini e alle imprese.

Di ciò sono ampiamente consapevoli sia le Amministrazioni centrali, sia quelle regionali e locali, con le quali è stata costruita la prescritta intesa, che verrà formalizzata nella prevista sede della Conferenza Unificata.

Il nuovo sistema disegnato dal Legislatore va attuato non solo necessariamente ma anche mediante uno sforzo di riqualificazione dei propri bilanci, nel rispetto del principio dello "spending review" che ha ispirato la recente riforma del bilancio dello Stato per missioni e programmi.

Per tali motivi non si rende necessaria la relazione tecnico-finanziaria, dovendosi anche considerare la mancanza di denominatori comuni nelle situazioni e nei comportamenti delle singole Amministrazioni interessate, ciascuna delle quali riorganizzerà e formerà professionalmente i propri Uffici e rispettivi Servizi secondo le diverse possibilità operative e le proprie libere scelte in un sistema, comunque, di autonomia costituzionalmente protetta.

E' proprio per assecondare tempi, modalità applicative ed organizzative delle Amministrazioni, che il regolamento ha indicato, infatti, una entrata in vigore progressiva, collocando ad un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l'entrata in vigore del procedimento ordinario, previsto al Capo IV.

Tale linea-guida di principio informa quindi la natura e la portata delle successive disposizioni, che devono intendersi tutte prive di effetti di maggiore spesa per le Amministrazioni interessate.

§§§§§§§§

Il presente regolamento, ispirato ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa attraverso la semplificazione e la concentrazione dei procedimenti, è stato organizzato in sette Capi e complessivi dodici articoli di seguito illustrati, nonché corredato di un allegato tecnico, più volte richiamato nell'articolato, ma che tuttavia è definito nell'articolo 12 tra le disposizioni finali.

- Capo I – Principi generali ed ambito applicativo
- Capo II – *Organizzazione del SUAP*
- Capo III – *Procedimento automatizzato*
- Capo IV – *Procedimento ordinario*
- Capo V – *Disposizioni comuni*

- Capo VI – *Monitoraggio istituzionale*
- Capo VII – *Disposizioni finali*

L'articolo 1 è interamente dedicato alle Definizioni contenute nel Regolamento allo scopo di facilitarne la lettura e l'applicazione anche in relazione ad alcune previsioni innovative, in particolare le Agenzie per le imprese – istituite dal comma 4 dell'art. 38, della legge 6 agosto 2008, n. 133 – e da attuare con regolamento ad hoc nonché l'utilizzo del sito web www.impresainungiorno.it funzionale ad un'efficace relazione tra i diversi soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel procedimento.

Si segnala, altresì, alla luce dell'esplicito richiamo nella delega, la definizione di DIA (dichiarazione di inizio attività), avendo ravvisato la necessità di non rinviare semplicemente all'articolo 19 della legge 241/90, bensì di richiamare tutti i casi in cui è prevista la DIA, facendo un più ampio riferimento alla normativa vigente, compresa quella di competenza regionale.

L'articolo 2 definisce il ruolo del SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento e precisa l'ambito di applicazione del Regolamento che concerne le varie iniziative d'impresa, inclusi realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi, nonché le prestazioni di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE. Sono esclusi esplicitamente gli impianti e le infrastrutture energetiche e specifiche attività connesse a tale ambito in quanto disciplinate da normativa speciale.

Si introduce, inoltre, il primo elemento di novità rispetto alla disciplina precedente, rappresentato dall'esclusivo utilizzo dello strumento telematico sia per la presentazione della documentazione relativa alle varie iniziative d'impresa sia come metodo di comunicazione tra le Amministrazioni e gli enti coinvolti nel procedimento.

L'articolo 3, a conferma dell'importanza attribuita all'utilizzo del mezzo telematico, è esclusivamente dedicato al portale www.impresainungiorno.it. La gestione telematica delle funzioni del SUAP garantisce lo svolgimento di tutte le fasi dei procedimenti dalla ricezione delle domande, al rilascio dei provvedimenti fino al pagamento dei diritti e delle spese.

Il portale è finalizzato allo scambio informativo ed alla interazione telematica con amministrazioni ed enti interessati, e consente altresì a tutti i SUAP di usufruire di servizi informativi e operativi per l'espletamento delle proprie attività, **senza che ciò possa determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Nel presente articolo, come negli altri in cui vi siano disposizioni volte a garantire la trasparenza dei dati e la loro diffusione a fini informativi e di semplificazione, si è fatto, tuttavia, esplicito riferimento al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali.

Infatti, nell'ottica di garantire un'efficace collaborazione con Regioni e Comuni e di favorire la razionalizzazione della spesa pubblica, il portale assicura il necessario collegamento e reindirizzo ai sistemi informativi ed ai portali già realizzati, contribuendo anche a rafforzarne il ruolo e l'utilizzo. Il portale rappresenta uno dei punti di contatto che garantisce l'interoperabilità, ai sensi dell'art. 15 del DPCM 1/4/2008 (Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività), ai fini della cooperazione applicativa fra le Amministrazioni.

Il portale prevede, un sistema di autenticazione informatica e l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica, rende disponibili modulistiche semplificate per tipologie di attività e contiene l'elencazione delle tipologie di attività per le quali è sufficiente l'attestazione di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese, sulla base dei criteri di delega di cui all'art. 38.

Infine, tenuto conto che il presente regolamento costituisce adempimento della direttiva 2006/123/CE, si sottolinea che il portale rappresenta lo strumento attraverso il quale è consentito l'accesso ai SUAP, quali punti di contatto ai sensi dell'art. 6 della stessa direttiva, ed ai relativi servizi erogabili agli operatori, anche degli altri Stati membri.

L'articolo 4, inquadra l'assetto organizzativo dello "sportello unico" perseguendo la concreta realizzazione del disegno riformatore del citato articolo 38 di qualificarne sostanzialmente il ruolo e renderlo unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva; allo sportello unico spetta fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento.

Sotto il profilo della semplificazione dei rapporti con l'utenza, il SUAP è chiamato a curare l'informazione mediante il portale che, anche in conformità al diritto all'informazione previsto all'art.7 dalla Direttiva 2006/123/CE, rappresenta la sede virtuale nella quale indicare, fra l'altro, le attività per le quali è consentito l'immediato avvio di attività, nonché lo stato dell'iter procedurale delle domande presentate. **Va precisato, tuttavia, che la data di pubblicazione sul portale dei dati connessi ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, non assume valenza giuridica ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnativa da parte**

di terzi. Il portale, pertanto, costituisce essenzialmente uno strumento informativo ulteriore per garantire trasparenza all'iter del procedimento amministrativo.

Per fare chiarezza sui referenti ai fini dell'operatività del sistema, la norma prevede che il responsabile dello sportello unico del comune e l'ufficio competente, sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni, o dagli accordi previsti in caso di forme associate, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione di tale responsabile, il relativo ruolo è svolto dal segretario generale del comune stesso.

Di notevole rilievo è anche la previsione del comma 6 che, in linea con il principio di unicità del canale di comunicazione con le imprese, attribuisce allo sportello unico le competenze dello sportello unico per l'edilizia.

Anche al fine di predisporre le modalità attuative di quanto previsto dalla lettera *abis*) del citato articolo 38, sul raccordo con le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è affidato al responsabile dello sportello unico il compito di curare i collegamenti con l'ufficio del Registro delle imprese per le comunicazioni reciproche, attraverso apposite misure telematiche, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti o documentazione a carico dell'utenza, assicurare la tempestiva informazione su adempimenti assolti e consentire la ricognizione sulla situazione territoriale degli insediamenti.

Viene riaffermato poi il principio di esclusività della via informatica applicata in tutte le comunicazioni tra l'utenza, lo Sportello Unico ed il Registro delle imprese.

A garanzia, inoltre, di una omogenea distribuzione dei SUAP sul territorio nazionale il Legislatore ha introdotto un meccanismo che prevede un'autovalutazione dei Comuni rispetto al possesso dei requisiti richiesti dall'art. 38, comma 3, lett. a) e *abis*) per l'istituzione dello Sportello Unico e relativa comunicazione, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, al Ministero dello Sviluppo Economico. Quest'ultimo ne cura la pubblicazione sul portale in un elenco aggiornabile.

Qualora, tuttavia, entro i centottanta giorni previsti per l'entrata in vigore delle norme contenute nel presente Capo, si verifichi la mancata costituzione dello Sportello Unico o la sua mancata rispondenza a criteri ordinari di funzionalità per le finalità di cui al presente regolamento, ivi compresa l'impossibilità di gestione telematica dei

servizi, l'esercizio delle funzioni relative alla gestione dello Sportello Unico viene delegato dal Comune alla camera di commercio territorialmente competente. Anche in tale circostanza la necessità di assicurare una uniformità sul territorio nazionale, sia pure nel rispetto delle esigenze dei singoli comuni, la norma prevede che i Comuni regolino i rapporti con le camere di commercio secondo modalità definite nell'ambito della convenzione quadro tra UNIONCAMERE e ANCI e con le modalità previste nell'allegato tecnico.

L'articolo 5, introduce, numerosi elementi di novità che consentono di accelerare le fasi di avvio di un'impresa. Tra questi la possibilità di una contestuale presentazione della Dichiarazione di inizio attività e della comunicazione unica presso il registro delle imprese, che la veicola al SUAP al fine di accelerare la reale operatività di un'impresa sin dal momento della sua nascita.

Si prevede inoltre che la ricevuta rilasciata dal SUAP a seguito della presentazione della DIA, rappresenti il termine di avvio del procedimento e consenta anche l'avvio immediato nei casi in cui la DIA si riferisca all'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla Direttiva 2006/123/CE. **Detta ricevuta è determinante anche ai fini della decorrenza dei termini del "silenzio-assenso" da parte dell'amministrazione, fermo restando quanto già disciplinato al riguardo dall'articolo 20 della legge 241/90.** L'articolo fa salvi, inoltre, i diversi termini previsti per la DIA dalle discipline regionali e speciali.

L'articolo 6 attua un punto essenziale dell'impianto semplificatorio di cui al citato articolo 38 del decreto legge 112/2008, laddove è affidato a soggetti privati accreditati, le «Agenzie per le imprese», il compito di attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa, che in caso di esito positivo della relativa istruttoria costituisce dichiarazione di conformità con valenza di titolo autorizzatorio.

Lo stesso articolo, infatti, nel disciplinare tale criterio, prevede l'avvio immediato dell'attività nel caso in cui l'utente si avvalga delle Agenzie per la presentazione della DIA e per la relativa istruttoria. In tal caso, le Agenzie rilasciano una dichiarazione di conformità che vale come titolo ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. L'Agenzia trasmette gli esiti delle istruttorie al SUAP che provvede al loro inserimento sul portale per consentire la trasparenza del procedimento amministrativo.

L'articolo 7, nel disciplinare il procedimento unico, e fissare un arco temporale limitato per le risposte dell'amministrazione, evidenzia il ricorso agli strumenti telematici per indire la Conferenza dei servizi da parte del responsabile del SUAP non solo su richiesta dell'utente direttamente interessato ma anche dell'Agenzia per le imprese. Quest'ultima, può avere un ruolo di supporto organizzativo e gestionale nell'ambito della stessa Conferenza qualora il Comune lo ritenga opportuno, fermo restando la titolarità del procedimento in capo al Comune. Il ruolo dell'Agenzia nell'ambito del procedimento unico costituisce altresì una novità rispetto alla disciplina vigente che solleva da un lato gli utenti da una serie di adempimenti burocratici e dall'altro supporta a livello tecnico la Pubblica Amministrazione nella fase istruttoria.

L'articolo 8, interviene sulla fase procedimentale relativa ai rapporti tra progetto di impianto produttivo e strumento urbanistico e dispone per l'attuazione della lettera g) del comma 3 del citato articolo 38 del decreto legge 112/2008, prevedendo che in caso di contrasto con lo strumento urbanistico il provvedimento motivato di rigetto debba essere adottato da parte del responsabile dello sportello unico entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa del progetto; nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o in caso di rigetto del progetto per contrasto con lo strumento urbanistico, entro trenta giorni l'interessato può richiedere al responsabile dello sportello unico la convocazione della conferenza di servizi. Ciò al fine di garantire certezza della conclusione del procedimento.

L'articolo 9 offre un percorso procedurale semplificato per il superamento di problematiche richiedenti chiarimenti tecnici.

L'articolo 10 snellisce la normativa precedente e semplifica le procedure sulla chiusura dei lavori ed il collaudo, prevedendo che sia il direttore dei lavori ad attestare, con l'ultimazione dei lavori, la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

L'articolo 11 stabilisce le modalità procedurali ed organizzative per il monitoraggio sistematico e l'analisi delle problematiche conseguenti all'attuazione delle misure di semplificazione del presente schema regolamentare, prevedendo che sia cittadini che imprese possano segnalare eventuali criticità di cui informare, dandosi il caso, il responsabile del SUAP e le amministrazioni interessate per le necessarie verifiche di competenza.

Inoltre, allo scopo di garantire l'efficienza del sistema a vantaggio dei servizi all'utenza, è stata inserita la previsione di un piano di formazione per i dipendenti pubblici da strutturare sentita la Conferenza Unificata ed in collaborazione con ANCI ed Unioncamere, **precisando tuttavia che detto piano dovrà essere attuato senza nuovi oneri per la finanza pubblica, ma nell'ambito di una più complessiva razionalizzazione degli ordinari stanziamenti.** Tale modello di lavoro intende valorizzare il ruolo e le competenze che i diversi livelli di Governo coinvolti nell'applicazione del presente Regolamento possono fornire nell'attuazione di un provvedimento che interessa l'intero sistema produttivo del Paese.

L'articolo 12, oltre all'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 ed alla clausola di invarianza finanziaria, contiene la previsione dell'entrata in vigore progressiva del provvedimento. La scelta di prevedere una gradualità nell'attuazione in relazione alla complessità dei procedimenti da attivarsi è stata dettata dalla necessità di mettere in condizione i comuni e le camere di commercio di partire concretamente e per fasi successive, con possibilità di assestamenti operativi. Infatti è stata attribuita un'entrata in vigore più ravvicinata rispetto alla pubblicazione (180 giorni) per le disposizioni per le quali maggiore è stata l'azione di semplificazione da parte del legislatore.

Per quanto concerne la creazione della modulistica, ravvisando la necessità che la stessa sia resa accessibile e disponibile in modo omogeneo sul territorio nazionale a tutela dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali, si prevede un'interazione tra il portale e le Regioni per la creazione della modulistica su base regionale, che si può in sintesi rappresentare in tre fasi:

- a) le Regioni stabiliscono la modulistica uniforme su base regionale, aggiornata per ciascun procedimento relativo al territorio di competenza;
- b) il portale mette a disposizione delle Regioni gli strumenti informatici per creazione della modulistica;
- c) in caso di inerzia delle Regioni, l'imprenditore utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale; in questo caso, l'amministrazione competente segnala all'impresa l'eventuale integrazione procedimentale.

Si richiama inoltre la collaborazione tra Stato e Regioni con finalità di promozione di intese e accordi di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema di sportelli unici.

Infine, ai fini della piena operatività del presente regolamento, assume notevole rilevanza l'allegato tecnico definito nel presente articolo, ma richiamato più volte

anche nei precedenti. Esso rappresenta, in senso a-tecnico il manuale d'uso per il funzionamento del sistema, considerato l'imprescindibile utilizzo degli strumenti telematici per l'interazione dell'utente con il SUAP e tra questo e le altre Amministrazioni. **In particolare al comma 7 è prevista la possibilità che le Regioni, - che abbiano già sviluppato ulteriori sistemi di interoperabilità atti a fornire maggiori servizi all'utenza -, di integrare l'allegato tecnico, nel rispetto delle regole del Sistema pubblico di connettività, senza che ciò possa determinare nuovi oneri a carico delle altre amministrazioni coinvolte, ivi comprese le Camere di commercio.**

REGOLAMENTO PER LA
SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA SULLO SPORTELLO
UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) E LE AGENZIE PER LE
IMPRESE

(ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA
REGOLAMENTAZIONE (AIR)

(Ver. 22.06.09)

1. Contesto e obiettivi

1.1 Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

I regolamenti per lo Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP) e per le Agenzie per le imprese previsti dall'art. 38, comma 3 del DL 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, danno attuazione alla Direttiva CE/123/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tali Regolamenti coordinano la normativa esistente in materia di comunicazione unica di cui all'art. 9 del DL 31 gennaio 2007, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 con le disposizioni della legge sul procedimenti del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni da ultimo recate dall'A.S. 1082-bis approvato dalle Camere il 28 luglio e ora in attesa di essere promulgato.

Le disposizioni dei suddetti regolamenti attuano la disciplina relativa ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali e le omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettere m) e p) della Costituzione.

1.2 Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa. Quale è il problema da risolvere con la nuova regolazione


Il SUAP come strumento di semplificazione (OCSE, 2009) è stato pensato ed ha avuto una sua evoluzione come un potente fattore per la semplificazione dei rapporti tra la PA e gli imprenditori, mirato ad abbreviare e dare certezza di tempi a tali soggetti.

Nella sua concreta attuazione operativa in Italia tale strumento non ha avuto un'effettiva diffusione su tutto il territorio nazionale e non ha sostituito interamente la procedura tradizionale cartacea. Le cause¹ che hanno reso sostanzialmente inefficace tale strumento finora sono quelle che seguono:

¹ Un'analisi aggiornata e approfondita sul tema dello sportello unico si trova Bruno Dente e Franco Bassanini (a cura di), *Gli sportelli unici per le attività produttive: fallimento o rilancio?*, Passigli Editori, 2008.

- 1) In generale, non c'è certezza sui tempi e sugli atti conclusivi dei procedimenti;
- 2) Non c'è collegamento tra la fase di nascita dell'impresa (Registro Imprese) e le fasi successive (inizio attività);
- 3) I Comuni, soprattutto quelli piccoli, non sono adeguatamente informatizzati;
- 4) Manca una definizione - almeno a livello regionale - del "portafoglio essenziale" dei servizi erogati, e ciò ha fatto sì che si siano creati, nella realtà dei fatti, tanti "sportelli unici", spesso costituiti solo per la gestione di alcuni procedimenti.

L'inefficacia pratica dello strumento è un fattore non marginale nel peggioramento degli indicatori utilizzati per misurare (grafico che segue) la posizione relativa dell'Italia nella classifica di *Doing Business* (dalla 59° alla 65° posizione relativa, tra il 2008 e il 2009, con i principali paesi *benchmark* come Francia, Spagna e Regno Unito tutti avanti all'Italia di molte decine di posizioni).



La base informativa principale relativa alle considerazioni sull'efficacia del SUAP in Italia è un'indagine Fornez aggiornata a fine 2007. Questo *report* dice che sono 5.718 i SUAP istituiti in Italia, pari al 70,6% del totale degli 8.101 Comuni italiani rilevati nell'indagine. Del totale degli sportelli unici istituiti sono poi effettivamente operativi solo 3.297, ovvero il 40,6% del totale. Prendendo come base la popolazione dei comuni rilevati nell'indagine, gli sportelli istituiti coprono l'84,6% della popolazione, mentre quelli operativi il 60,1% della popolazione.

Prendendo come riferimento i 140 comuni più importanti con oltre 50.000 abitanti, 133 (95%) hanno uno sportello istituito e 106 (75,7%) uno sportello operativo. Prendendo invece come riferimento la popolazione di tali comuni (19.878.662 abitanti), il 96,2% ha uno sportello istituito, l'84,9% è servito da uno sportello operativo.

La maggioranza dei SUAP risultano essere gestiti in forma associata tra più comuni: sui 5.718 sportelli unici istituiti, quelli in forma associata sono 3892 (68,1%).

1.3 Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori per verificarne il grado di raggiungimento

Il provvedimento in questione si propone come obiettivo generale quello di abbreviare in modo importante i tempi e gli atti conclusivi dei procedimenti inerenti i rapporti tra la PA e le imprese sul territorio.

Dal punto di vista operativo, la logica dell'intervento di regolazione è la seguente:

1. Aumento del grado di certezza sui tempi e sugli atti conclusivi dei procedimenti. Entro tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento si dovrà arrivare a una sostanziale omogeneizzazione su tutto il territorio nazionale per quanto riguarda i tempi e la durata dei procedimenti, avendo come *benchmark* di riferimento per questi temi, i relativi indicatori per le aree analizzate da *Doing Business* e, in termini quantitativi, il migliore risultato in termini di *performance* tra Francia, Germania, Spagna e Regno Unito;

2. Instaurare un collegamento effettivo tra la fase di nascita dell'impresa (Registro Imprese) e le fasi successive (inizio attività) e far sì che la PA si renda come agente attivo nel seguire e nel sostenere tale collegamento. Tale obiettivo operativo dovrà essere conseguito e valutato entro tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento, anche attraverso analisi mirate finalizzate a verificare la *customer satisfaction* delle imprese;
3. Informatizzazione adeguata sui temi Suap per tutti i Comuni, con particolare riferimento a quelli "piccoli". Anche su questo punto entro tre anni dall'entrata in vigore si procederà a una valutazione del livello di conformità per quanto riguarda la dotazione HW e SW a livello comunale;
4. Omogeneizzazione - almeno a livello regionale - del "portafoglio essenziale" dei servizi erogati al fine di rendere uguale l'accesso ai pacchetti di servizi su tutto il territorio nazionale. Entro tre anni dall'entrata in vigore si procederà a una valutazione intermedia, su un campione ragionato di comuni, al fine di valutare la qualità/quantità dei servizi/pacchetti resi disponibili ai beneficiari finali, avendo come *benchmark* di riferimento nazionale una media dei migliori venti SUAP.

1.4 L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I principali destinatari pubblici dell'intervento sono i 5718 SUAP istituiti in Italia, con particolare riferimento al recupero di efficienza e operatività dei 2421 SUAP ancora non effettivamente operativi (ovvero il 40,6% del totale).

Destinatari pubblici sono, inoltre, da considerare gli 8101 comuni che dovranno modificare/integrare i loro compiti e le loro funzioni al fine di conseguire la logica dell'intervento di cui al punto precedente. Altresì tra i destinatari pubblici ci sono gli altri EELL coinvolti in qualche modo nelle attività di cui al provvedimento.

I principali destinatari privati sono le imprese italiane, sia quelle esistenti, che sono circa 4,5 milioni di cui oltre 3,9 milioni con meno di tre addetti (ISTAT Asia 2006), sia le oltre 400.000 imprese che

“nascono” ogni anno e l’equivalente numero che viene chiuso ogni anno (fonte Infocamere, 2009).

2. Le procedure di consultazione

Nel corso dell’attività di predisposizione del Provvedimento sono state ampiamente consultate le principali associazioni datoriali, rappresentative degli *stakeholders* privati da considerarsi come destinatari diretti dei servizi resi dai SUAP.

Altresì si è costituito un raccordo permanente con i principali *stakeholders* pubblici quali il MISE, il Ministero dell’innovazione e la PA, nonché le Regioni e i rappresentanti dei Comuni.

I risultati di questa ampia attività di consultazione hanno contribuito in modo importante alla formulazione del provvedimento nella sua versione definitiva.

3. La valutazione dell’opzione di non intervento

Le criticità evidenziate nella sezione 1.2 ed il rilevante impatto sui destinatari finali privati della carenza di effettività della vigente normativa rendono necessario l’intervento in esame.

Tra le caratteristiche operative dello *status quo* (Opzione 0) che risultano non in linea con l’auspicata logica d’intervento di cui al punto 1.3, vale evidenziare quelle che seguono:

- 1) L’iscrizione dell’impresa e l’inizio dell’attività restano due procedimenti distinti.
- 2) Attualmente, anche in caso di attività vincolata della Pubblica Amministrazione, non è possibile avviare immediatamente un’attività essendo necessario attendere il decorso dell’iter procedimentale.
- 3) Si è rilevato che – anche in caso di d.i.a. e di silenzio assenso – il problema di molti operatori è attualmente la mancanza di certezza in ordine al conseguimento del titolo autorizzatorio in mancanza di risposta da parte della Pubblica Amministrazione.

Come si vedrà di seguito, l'opzione di regolazione che si è scelta in base all'analisi, ha proprio la caratteristica di essere *differenziale* rispetto ai punti precedenti che qualificano la situazione senza intervento.

Vale ricordare peraltro come l'analisi dell'Opzione 0 abbia permesso di costituire una base informativa che si è rilevata indispensabile per valutare le opzioni alternative e poi analizzare gli effetti della opzione di regolazione, proposta per il provvedimento.

4. Le opzioni alternative di regolazione

Per quanto attiene alle opzioni alternative, si è anche pensato di considerare quelle che seguono, che risultano essere diverse dallo status quo come pure dall'opzione di regolazione prescelta che poi si è ritenuto di considerare per l'attuazione del provvedimento.

Come è ovvio per provvedimenti articolati, le opzioni alternative sono state focalizzate solo su alcuni degli interventi contenuti nel provvedimento. In particolare, si è considerato che l'obiettivo preminente fosse quello di assicurare una copertura maggiore delle procedure informatizzate di inizio attività e di diminuire l'incertezza riguardo ai titoli autorizzatori attraverso l'introduzione di un'apposita ricevuta che costituisce in sé titolo autorizzatorio nei casi di silenzio-assenso e DIA. Due opzioni alternative sono state prese in considerazione riguardo a questi aspetti:

- Obbligo di rilascio di titolo autorizzatorio esplicito da parte dello Sportello Unico nei termini di legge in sostituzione del silenzio assenso. Questa opzione è stata scartata in quanto non rilevante né concretamente attuabile: infatti esiste la possibilità che in via cautelativa le Amministrazioni neghino le autorizzazioni, oltre al fatto che essa comporta maggiori oneri amministrativi rispetto alla ricevuta automatica
- Ulteriori azioni di sostegno ai Comuni che non abbiano istituito lo Sportello Unico o lo abbiano istituito in modalità non informatica. Ancorché rilevante, tale opzione è stata scartata in ragione dell'inattuabilità specifica legata al significativo costo dell'opzione prescelta e della inefficiente moltiplicazione dei sistemi informatici. Questa moltiplicazione infatti oltre a moltiplicare i

costi di sviluppo di infrastrutture informatiche, costringe gli utenti degli SU (gli imprenditori) a 'familiarizzare' con interfacce di volta in volta diverse a seconda del territorio in cui l'attività imprenditoriale si esplica. Con maggiori costi informativi a carico del sistema imprenditoriale.

5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

La regolazione proposta consiste sostanzialmente in una riforma che semplifica e automatizza le procedure di gestione del servizio, pur non incidendo sulla normativa regionale né sul modo di operare del SUAP. In termini organizzativi con il provvedimento si modifica il modo di ricevere le pratiche, ma non quello di istruirle.

In particolare, vale evidenziare gli aspetti che seguono:

1. L'art. 38 prevede che, nel caso in cui i Comuni non abbiano istituito un SUAP o il SUAP non abbia i requisiti per essere unico punto di accesso per l'operatore economico in relazione alle vicende amministrative, siano le Camere di Commercio ad esercitare le funzioni dello Sportello.

Si è scelto di considerare "non idoneo" il SUAP del Comune che non sia anche in grado di operare esclusivamente in modalità telematica. In tal modo si consente un'efficacia immediata al regolamento, prevedendo da subito l'attivazione di SUAP telematici o presso i Comuni o, in mancanza, presso la Camera di Commercio. Anche i pagamenti debbono avvenire in modalità telematica. Si prevede che le Camere di Commercio possano sopperire alle carenze informatiche, anche parziali, dei comuni mediante il portale www.impresainungiorno.it (ad esempio, se lo sportello telematico presso un comune può fare tutto tranne il pagamento dei tributi, a questo unico adempimento provvede il sistema informativo delle camere di commercio; sempre ad esempio, i comuni possono consultare altre banche dati pubbliche tramite il portale, che inoltre è già collegato al Sistema Pubblico di Connettività

2. Come detto alla sezione 3, ad oggi, l'iscrizione dell'impresa e l'inizio dell'attività restano due procedimenti distinti => il

regolamento prevede la possibilità di contestuale iscrizione dell'impresa e di inizio dell'attività, attraverso un'unica dichiarazione, la Comunicazione Unica. Tutto il sistema, già in uso e che rappresenta circa il 10% delle pratiche presentate alle Camere di Commercio, diventerà obbligatorio per tutte le imprese e andrà presumibilmente a regime entro il febbraio 2010, in tempo utile per l'avviamento del SUAP informatizzato.

3. Si è rilevato che – anche in caso di d.i.a. e di silenzio assenso – **il problema di molti operatori è attualmente la mancanza di certezza in ordine al conseguimento del titolo autorizzatorio in mancanza di risposta da parte della PA.** => il Regolamento chiarisce che al momento della presentazione della dichiarazione per via telematica vi è il contestuale ed automatico rilascio di ricevuta e che la ricevuta comporta l'accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione, senza necessità di ulteriori attività in carico all'impresa. Laddove oggi la legge prevede una risposta automatica e vincolata da parte dell'amministrazione, e l'amministrazione resta inerte, lasciando il privato nell'incertezza, a ciò sopperisce la risposta automatica del sistema informatizzato. Il rilascio automatico e immediato di ricevuta da parte del sistema informatico, nei casi in cui l'attività dell'amministrazione è vincolata, avrà l'efficacia di un provvedimento amministrativo favorevole, con tempi immediati ed effetti certi per il privato (ma anche per i terzi). Peraltro, all'interno della DIA ex articolo 38 del dl 112 del 2008 rientrano tutte le comunicazioni e le dichiarazioni, comprese quelle previste dalla Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi e quella ai sensi dell'art. 7 del dlgs 31 marzo 1998 n. 114 (non solo i procedimenti previsti dall'art. 38).
4. Attualmente, anche in caso di attività vincolata della pubblica amministrazione, non è possibile avviare immediatamente un'attività essendo necessario attendere il decorso dell'iter procedimentale => il regolamento prevede che, in caso di presentazione della richiesta da parte delle Agenzie per l'impresa, vi è una "corsia preferenziale" che consente l'immediato avvio dell'attività d'impresa al momento della dichiarazione, in caso di attività non discrezionale della PA.

La riforma introduce, con un secondo "Regolamento Agenzie", connesso al regolamento-SUAP, la nuova figura delle "Agenzie per le imprese", che consentirà agli imprenditori, soprattutto alle "Micro-imprese" (ca. 3,9 milioni di unità, dati Istat ASIA 2006), di delegare

alle Agenzie ogni rapporto con le amministrazioni pubbliche, e di concentrarsi sulla loro vera missione: lavorare e produrre per lo sviluppo dell'economia del Paese. Questo secondo regolamento apre la possibilità per le imprese di superare le eventuali problematiche connesse all'utilizzo esclusivo delle modalità telematiche per la presentazione della documentazione richiesta dal procedimento amministrativo. Consente inoltre di scegliere le Agenzie che meglio erogano i servizi amministrativi di propria competenza, non stabilendo limiti al numero delle stesse, né in ambito nazionale, né in ambito regionale.


Per quanto concerne l'Agenzia Imprese, le soluzioni sono :

- Il regolamento stabilisce requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese di cui all'art. 38 comma 3, lett. c), e comma 4 della legge n. 133/08 ed il sistema di vigilanza sulle stesse. In particolare, il regolamento apre la possibilità per le imprese di scegliere le Agenzie che meglio erogano i servizi amministrativi di propria competenza, non stabilendo limiti al loro numero in ambito nazionale né in ambito regionale.
- Oltre ad alcuni requisiti generali e strutturali (onorabilità personale tecnico, descrizione delle procedure) e di garanzie sono previsti due livelli di accreditamento: uno c.d. "light" per le attività vincolate (DIA) che prevede il possesso di un certificato di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 vigente all'atto di presentazione dell'istanza e relativo all'erogazione degli specifici servizi di attestazione da accreditato. Per dare immediata operatività al sistema in attesa della certificazione è stata prevista la possibilità per l'Agenzia di esercitare in via provvisoria le attività previa stipula di una polizza fidejussoria pari al 30% del valore della polizza assicurativa sottoscritta.
- Un livello più articolato per l'espletamento, da parte delle Agenzie, di attività istruttorie nell'ambito di procedimenti che comportano esercizio di potere discrezionale da parte dell'Amministrazione, che prevede il possesso di un certificato di conformità della propria struttura alle norme UNI CEI EN 45011, in vigore all'atto di presentazione dell'istanza.

Per quanto riguarda l'interazione con il SUAP, le Agenzie assolveranno ad una duplice funzione:

- supportare gli Sportelli Unici nelle istruttorie di procedimenti amministrativi, giungendo fino all'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa valida come titolo autorizzatorio nei casi in cui detti procedimenti non lascino spazio discrezionale alle Autorità amministrative;
- attestare, anche su istanza delle imprese, la conformità delle DIA nei casi in cui la DIA costituisce titolo per l'avvio dell'attività. Ovviamente solo l'esito positivo dell'attività svolta dalle Agenzie avrà il valore giuridico di un atto.

Le imprese si troveranno nella possibilità di scegliere le Agenzie che erogano i servizi amministrativi di cui si parla, tenuto conto che la legge non pone limiti al numero delle stesse, né in ambito nazionale, né in ambito regionale.



5.1 Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Gli effetti del provvedimento sono stati computati con una stima delle differenze tra la situazione senza intervento e quella con intervento di regolazione.

5.2 Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine

Il regolamento SUAP semplifica e automatizza processi esistenti, ma non incide sulla normativa regionale e modifica solo in parte il modo di operare dei SUAP, limitando la telematica alle fasi di ricevimento delle pratiche (il front-office) e l'eventuale smistamento ad altre amministrazioni competenti (ASL, VVFF, ...), lasciando inalterata la modalità con la quale le pratiche sono istruite dai singoli enti (il *back-office*). Chi ha già investito in tecnologia non è penalizzato (è prevista la possibilità di utilizzare SPC e "accordi di servizio" per automatizzare ulteriormente i procedimenti tra Enti) mentre per chi deve ancora partire gli investimenti in tecnologia richiesti sono minimi (PC, linea ADSL, casella PEC, applicazione di verifica firma digitale e marcatura temporale, dispositivo di firma digitale con lettore). Nell'ottica del risparmio si "riuserà", opportunamente modificato, il portale *impresa.gov* che sarà ribattezzato "*impresaInunGiorno*", uno strumento che consentirà ai Comuni che non sono in grado di operare in modalità telematica di delegare la propria Camera di Commercio. Infine la sinergia con la Comunicazione Unica consentirà, per la maggior parte delle pratiche SUAP, di sfruttare un'infrastruttura tecnologica in fase di avviamento e che non necessita di ulteriori investimenti.

Vale dire come gli investimenti in tecnologia per i SUAP siano minimi per i Comuni e le altre PA coinvolte e che consistano nell'acquisto e nella gestione di quello che segue: PC, linea ADSL, casella PEC, applicazione di verifica firma digitale e marcatura temporale, dispositivo di firma digitale con lettore, protocollo informatico, optional nella fase di start-up. L'investimento unitario iniziale è pari a € 1500 mentre il costo di gestione annuo è pari a € 500. **Tali costi, di importo molto contenuto, sono sostenibili dalle PA coinvolte e rientrano pienamente nelle loro attuali capacità finanziarie.**

Altresì, se anche il Comune (o la PA) non rispetta i requisiti minimi subentra la Camera di Commercio, che usa queste tecnologie in modo consolidato. Inoltre, il portale Impresainungiorno non parte da zero, ma viene modificato un portale esistente e con funzionalità simili, impresa.gov. Infine la sinergia con la Comunicazione Unica consentirà, per la maggior parte delle pratiche, di sfruttare un'infrastruttura in fase di avviamento e che non necessita di ulteriori investimenti.

A fronte dei costi succitati, il volume dei vantaggi che andrà ai destinatari finali diretti (le imprese) va stimato in termini di aumento del grado di certezza (per le imprese) sui tempi e sugli atti conclusivi dei procedimenti. Una *proxy* del valore di questo argomento è costituita dall'anticipazione (meno 50 gg rispetto ai 100 nella situazione attuale) della messa a reddito (al 10% di un capitale standard minimo (€ 10.000) in dotazione alle imprese. Supponendo in via prudenziale che siano 40000 le imprese neo costituite e in essere in questa condizione, **il vantaggio annuo è pari a oltre 5,4 Meuro.**

5.3 Indicazione degli obblighi informativi (OI) che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti

In termini di azioni di semplificazione, l'opzione prescelta è naturalmente finalizzata a ridurre gli Obblighi Informativi (OI) e quindi minimizzare i relativi «costi amministrativi» posti a carico delle imprese che costituiscono il destinatario diretto. Non è possibile dettagliare e misurare in modo puntuale i costi amministrativi legati ai residui OI che permangono, in ragione del fatto che lo stesso provvedimento non "mappa" in modo specifico e puntuale tali OI e quindi non è possibile ancora stimare, in questa sede, con la tecnica dell'SCM, il costo delle relative attività amministrative che restano a carico dei destinatari diretti.

5.4 Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione

Non ci sono particolari condizioni esterne suscettibili di avere effetti negativi sul Provvedimento. Occorrerà fare riferimento all'attuazione

della norma con specifiche attività di monitoraggio e valutazione della Regolazione, prevista al punto 1.3, per verificare che non insorgano condizioni ostative all'attuazione concreta del Provvedimento.

6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento è suscettibile di avere un impatto significativo sulle attività d'impresa e quindi è stata effettuata un'analisi in accordo a quanto previsto all'Allegato A del DPCM 170/2008.

Nel corso dell'analisi e delle attività di consultazione di cui alla Sezione 2., si è evidenziato come l'intervento di regolazione sia coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati nei quali si svolge l'attività di impresa e come il Provvedimento non distorca la concorrenza ma anzi, con un'azione di qualità della regolazione del tipo "*levelling the playing field*" contribuisca a migliorare l'interazione competitiva.

In particolare nel corso dell'analisi si è verificato come il provvedimento non:

- limita il numero o la tipologia dei fornitori di un determinato bene o servizio (restrizioni all'accesso),
- riduce le possibilità competitive dei fornitori (restrizioni dell'attività),
- riduce gli incentivi dei fornitori a competere (restrizioni delle possibilità competitive).

L'intervento regolatorio consente altresì al sistema delle imprese di migliorare la propria interazione con la PA e quindi rafforza la competitività internazionale, permettendo a tale sistema di avere uno strumento (il SUAP) normalmente disponibile a livello internazionale.

7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio

Per il raggiungimento di una effettiva operatività del SUAP, il regolamento prevede quanto segue:

- I. I Comuni dichiarano al MISE, tramite strumenti informatici messi a disposizione dal portale "impresainungiorno", la conformità ai requisiti richiesti dal regolamento e dall'allegato. L'elenco, successivamente aggiornabile, dei SUAP conformi ai requisiti richiesti è pubblicato sul portale. I SUAP di Comuni non ancora operativi saranno gestiti dalle Camere di Commercio competenti per territorio.
- II. tre successive fasi di attuazione: a) d.i.a. telematica facoltativa; b) d.i.a. solo telematica in tutte le Regioni; c) d.i.a. e procedimenti complessi telematici in tutte le Regioni;
- III. che le norme tecniche (nella sostanza, le modalità con cui si comunica attraverso il portale) siano allegare al regolamento con la previsione che le stesse possano essere modificate da un decreto interministeriale.
- IV. una ricognizione – che varia da regione a regione – delle attività soggette a d.i.a., e successivamente di tutte le altre attività; sulla base delle procedure vanno costruiti i relativi moduli di richiesta, in questo modo:
 - a) le Regioni stabiliscono la modulistica uniforme su base regionale, aggiornata per ciascun procedimento relativo al territorio di competenza;
 - b) il portale mette a disposizione delle Regioni gli strumenti informatici per costruire la modulistica;
 - c) in caso di inerzia delle Regioni, l'imprenditore utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale; in questo caso, l'amministrazione competente segnala all'impresa l'eventuale integrazione procedimentale.

Per quanto attiene le azioni di monitoraggio e valutazione a regime dell'intervento a regime, si veda la sezione 1.3 (obiettivi/indicatori).

A : PCM-DAGL



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma,

2 LUG. 2008

ACQ/36/SUL/9559

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi
- Dipartimento per la Semplificazione Normativa

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- Ufficio legislativo

R O M A

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di D.P.R. recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina concernente le agenzie per le imprese, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Con riferimento allo schema di provvedimento indicato in oggetto, si comunica, su conforme avviso del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato pervenuto in data odierna, di non avere osservazioni da formulare circa il suo ulteriore corso.

IL CAPO DELL'UFFICIO
[Handwritten Signature]

Ag
distola

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI E PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI
- 3 LUG. 2008
5147

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 116 della Costituzione;

VISTO l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e p) della Costituzione;

VISTA la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in particolare l'articolo 9;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per le Politiche Europee;

CAPO I
Principi generali ed ambito applicativo

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "agenzia per le imprese" (di seguito Agenzia): il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) "amministrazioni": le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;
- c) "camere di commercio": le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- d) "CAD": il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- e) "comunicazione unica" : l'istituto di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
- f) "decreto legge": il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- g) "DIA": la dichiarazione o comunicazione di inizio attività, comunque denominata, ai sensi della normativa statale o regionale vigente, ivi comprese la comunicazione ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e la dichiarazione di inizio di attività in cui la ricevuta della dichiarazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lett. e) e f), del decreto legge;
- h) "dichiarazione di conformità": l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa;
- i) "attività produttive": le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'art.38 del decreto legge;
- j) "impianti produttivi": fabbricati ed impianti relativi a tutte le fasi di attività di produzione di beni e di servizi;
- k) "portale": il sito web www.impresainungiorno.it di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati che consente di ottenere informazioni e interagire telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi;
- l) "registro imprese": il registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall'Ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;
- m) "sportello unico per le attività produttive" (di seguito SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.
- n) "sistema INA-SAIA" : il sistema di servizi che consente l'interconnessione e lo scambio anagrafico fra i comuni e le pubbliche amministrazioni;
- o) "sistema pubblico di connettività" (di seguito SPC) : "l'insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la

sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione".

Articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, ivi compresi quelli di cui alla direttiva 2006/123/CE, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

2. Le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 6 e 7, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.

3. In conformità alle modalità di cui all'articolo 12, commi 6 e 7, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Articolo 3 (Il portale "www.impresainungiorno.it")

1. Il portale:

- a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attività, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3;
- b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;
- c) prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica;
- d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP. L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le Imprese di cui all'art. 1 lettera a), versa gli importi previsti attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale. Il sistema di pagamento si basa sulle regole tecniche approvate ai sensi dell'articolo 12, comma 6;
- e) costituisce punto di contatto a livello nazionale ai sensi dell'art. 6 della direttiva 2006/123/CE.

2. Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integra i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali a supporto degli sportelli unici nel rispetto delle disposizioni del CAD e delle regole di interoperabilità previste dal SPC.

3. Il portale costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici periferici dello Stato, secondo le regole di cui al DPCM 1 aprile 2008, e in coerenza con quanto previsto all'articolo 12, commi 1, 6 e 7.

Capo II Organizzazione del SUAP

Articolo 4 (SUAP)

1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate al procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente; le comunicazioni al richiedente sono esclusivamente trasmesse dal SUAP.
3. Il SUAP, anche ai sensi dell'art. 21, comma 2, della direttiva 2006/123/CE, e fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione:
 - a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;
 - b) alle dichiarazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
 - c) alle informazioni, che devono essere garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2006/123/CE.
4. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario generale del comune stesso. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti depositati presso il SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni.
5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.
6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.
7. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 6. La conoscibilità in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 4, non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione.
8. Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 6, ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. Il collegamento di cui al comma 8:

- a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati già acquisiti dal registro imprese;
 - b) garantisce, anche ai sensi dell'art.11, comma 3, della direttiva 2006/123/CE, che il registro imprese renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B, l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle dichiarazioni di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attività non soggette a DIA, funzionali al procedimento in corso;
 - c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA;
 - d) garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 con gli estremi relativi al rilascio delle DIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso rilasciati dal SUAP comunque denominati.
10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, i Comuni attestano, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 2, dell'allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lett. a), e a-bis), del decreto legge e all'art. 2, comma 2 del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale. Tale elenco può essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve le funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11.
11. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della disciplina del presente Capo ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o questi non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni si intende delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalità previste dall'allegato tecnico di cui all'art. 12, comma 6 che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra UNIONCAMERE e ANCI.
12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.
13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.
14. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche competenti.

CAPO III

Procedimento automatizzato

Articolo 5

(Presentazione ed effetti della dichiarazione di inizio attività)

1. Nei casi in cui le attività di cui all'art. 2, comma 1 sono soggette alla disciplina della DIA di cui all'art. 1 comma 1, lettera g), la dichiarazione è presentata al SUAP anche contestualmente alla comunicazione unica, secondo le modalità di cui al comma 2, nel rispetto dell'art. 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.241.

2. La DIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.
3. La DIA è corredata da una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e da una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa ed alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza.
4. Il SUAP, al momento della presentazione della DIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della dichiarazione e dei relativi allegati, rilascia automaticamente ricevuta e trasmette in via telematica la dichiarazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'allegato tecnico di cui all'art. 12, commi 6 e 7. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può:
 - a) iniziare l'attività decorsi trenta giorni dalla presentazione della DIA, ovvero il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali;
 - b) avviare immediatamente l'attività nei casi in cui la DIA riguardi l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, comprese le iscrizioni in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante;
5. Entro il termine di cui alla lett. a) del comma 4, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici competenti, il SUAP trasmette con modalità informatica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie, gli comunica le cause ostative all'esercizio delle attività e adotta i provvedimenti inibitori di cui all'art. 19, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Decorsi i termini di cui al comma 4, lett. a), l'attività oggetto della DIA può essere iniziata senza necessità di ulteriori comunicazioni di inizio lavori.
7. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera f), del decreto legge, la ricevuta di cui al comma 4, nei tempi rispettivamente previsti dalle lettere a) e b) del medesimo comma, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.
8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'art. 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente ai sensi del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Articolo 6

(Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa)

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 e 8, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lett. c), del decreto legge.
2. L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della DIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11.

3. L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la DIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 5.

4. Nel caso di cui al presente articolo, l'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.

CAPO IV

Procedimento ordinario

Articolo 7

(Procedimento unico)

1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, la domanda di avvio del procedimento è presentata al SUAP che, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la domanda si intende correttamente presentata.

2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro venti giorni lavorativi, decorso il termine di cui al comma 1.

3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. In caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'art. 38, comma 3, lettera h) del decreto legge.

4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.

5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'art. 38 comma 3, lettera c), del decreto legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.

6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

Articolo 8

(Raccordi procedurali con strumenti urbanistici)

1. I provvedimenti inibitori di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la DIA relativa ad un progetto di impianto produttivo, per contrasto con lo strumento urbanistico, sono adottati dal responsabile del SUAP entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa.

2. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o in caso di decorso del termine di cui al comma 1, senza adozione di provvedimento espresso, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7

agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, il verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio comunale che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Il progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, è avviato dal richiedente entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire, pena la decadenza del permesso medesimo, salvo il caso di cui all'art.14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380. Il termine di ultimazione dell'opera non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori, di cui al medesimo decreto. Le aree e gli impianti realizzati secondo le modalità previste dal presente articolo non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data di inizio dell'attività produttiva, pena la nullità dell'atto di compravendita.

3. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

4. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 o alle relative norme regionali di settore, per le quali continua ad applicarsi quanto previsto da tali normative.

CAPO V Disposizioni comuni

Articolo 9 *(Chiarimenti tecnici)*

1. Qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o di soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 10 *(Chiusura dei lavori e collaudo)*

1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato;
b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.

2. Il SUAP cura la trasmissione entro 5 giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici competenti. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente

comunicazione all'interessato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.

3. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difforni dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.

4. In conformità al procedimento di cui all'art. 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

CAPO VI Monitoraggio istituzionale

Articolo 11 *(Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico)*

1. I Ministri per lo sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata, predispongono, in collaborazione con l'ANCI e le camere di commercio, forme di monitoraggio sull'attività e sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione sul territorio delle attività imprenditoriali e degli insediamenti produttivi, alle condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed imprese, prevedendo altresì la possibilità, per le imprese ed altri soggetti pubblici e privati, di effettuare segnalazioni e rilevare criticità. Le forme di monitoraggio che comportino il trattamento di dati personali devono essere realizzate nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente disciplina, al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono informati, ove necessario, il responsabile del SUAP e le amministrazioni pubbliche interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e verifiche di competenza.

2. I ministri di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispongono, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un piano di formazione, in collaborazione con ANCI e UNIONCAMERE, dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di iniziativa economica di cui all'articolo 38 del decreto legge.

CAPO VII Disposizioni finali

Articolo 12 *(Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione)*

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le seguenti modalità:

- a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10;
- b) in relazione al Capo IV, un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

2. Fino all'entrata in vigore delle lettere a) e b) del comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.
3. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente regolamento, il portale mette a disposizione delle Regioni gli strumenti informatici che consentono la creazione della modulistica Le Regioni, tramite gli accordi o le intese di cui all'art. 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, definiscono criteri minimi di omogeneità di tale modulistica a livello nazionale.
4. Fino alla completa definizione della modulistica da parte delle Regioni, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale, che si potrà avvalere di quanto già predisposto dai SUAP già operativi.
5. Il Governo e le Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata, per definire modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema di sportelli unici e per l'attivazione di strumenti di controllo.
6. L'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente regolamento, individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
7. Fermo restando l'esigenza di garantire le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra le pubbliche amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in conformità alle regole tecniche del SPC, sentito il CNIPA e per quanto di loro competenza, l'allegato tecnico di cui al comma 6, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
8. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dal termine di cui al comma 1, lett. b).
9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato

(ai sensi dell'art. 12 comma 6 del Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

**MODALITA' TELEMATICHE DI COMUNICAZIONE
E TRASFERIMENTO DEI DATI TRA IL SUAP E I SOGGETTI
COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO**

Art. 1 – Definizioni, riferimenti e convenzioni

Ai fini del presente allegato si intendono per:

- a. "decreto-legge n. 112 del 2008", il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b. "SUAP", lo sportello unico per le attività produttive come previsto dall'articolo 38 del decreto legge n. 112 del 2008;
- c. "regolamento", il decreto previsto al comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 112 del 2008;
- d. "decreto-legge n. 7 del 2007", il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40;
- e. "Codice dell'amministrazione digitale" o "CAD", il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. "Comunicazione Unica", la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa prevista dall'Articolo 9, decreto-legge n. 7 del 2007;
- g. "decreto della modulistica della comunicazione unica", il decreto interministeriale previsto dall'articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2007;
- h. "R.E.A", il Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995;
- i. "PEC", la Posta Elettronica Certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005;
- j. "provider di PEC", Certificatore accreditato di Posta Elettronica Certificata ai sensi del Decreto Ministeriale 2 novembre 2005;
- k. "Portale", il sito internet www.impresainungiorno.it gestito dalle Camere di Commercio per i servizi previsti per il SUAP;
- l. "sito istituzionale del SUAP", il sito internet che eroga i servizi previsti per il SUAP e conforme ai requisiti di legge;
- m. "W3C", World Wide Web Consortium, Consorzio internazionale per la promozione degli standard tecnici sui sistemi della rete Internet;
- n. "XML", eXtensible Markup Language, linguaggio basato sull'utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C;
- o. "Schema XML", documento XML che definisce la struttura di altri documenti scritti in linguaggio XML elencando quali elementi devono comparire in tali documenti ed il loro ordine e gerarchia, in base alle specifiche definite dal W3C;
- p. "Web Services", insieme di standard di comunicazione in rete tra applicazioni informatiche, definito dal W3C;
- q. "WSDL", Web Service Definition Language, linguaggio XML di definizione di un servizio informatico di tipo Web Service, definito dal W3C;
- r. "Web Browser", un'applicazione informatica che permette all'utente di navigare i contenuti dei siti della rete internet, definito in base agli standard del W3C;

- s. "firma digitale", la firma elettronica di cui all'art. 1, comma 1, lett. s del CAD;
- t. "validazione temporale", la validazione temporale di cui all'art. 1, comma 1, lett. bb del CAD;
- u. "casella dell'impresa", la casella di PEC dell'impresa;
- v. "Sistema Pubblico di Connettività", il sistema di comunicazione di cui al capo VIII del CAD;
- w. "Documento Informatico", il documento di cui all'art. 1, comma 1, lett. p del CAD;
- x. "PDF" o "Portable Document Format", il linguaggio informatico per la definizione di documenti elettronici;
- y. "PDF/A", la definizione della parte delle specifiche PDF regolate dallo standard pubblico "ISO 19005-1, Document management – Electronic document file format for long-term preservation";
- z. "HTTPS", il protocollo informatico definito dalla specifica pubblica RFC 2818.
- aa. "autenticazione informatica", la procedura di cui all'art. 1, comma 1, lett. b del CAD;
- bb. "Carta Nazionale dei Servizi" o "CNS", il documento di cui all'art. 1, comma 1, lett. d del CAD;
- cc. "Carta d'Identità Elettronica" o "CIE" il documento di cui all'art. 1, comma 1, lett. c del CAD;
- dd. "porta di dominio" è un elemento tecnologico che ha lo scopo di assicurare che lo scambio elettronico di informazioni tra le Pubbliche Amministrazioni abbia caratteristiche analoghe agli altri strumenti utilizzati [o alternativamente: che ha lo scopo di assicurare il corretto scambio elettronico di informazioni tra le pubbliche amministrazioni];
- ee. "protocollo informatico", le procedure informatiche utilizzate dalle amministrazioni per la gestione dei documenti ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000;
- ff. nel presente documento, nel caso di testi da utilizzare nei messaggi informatici, i termini racchiusi tra doppi apici, ad esempio "etichetta", indicano una dicitura che i sistemi informatici devono utilizzare in modo fisso; i termini racchiusi tra i simboli di minore e maggiore, ad esempio <valore>, indicano valori variabili che il sistemi informatici dovranno attribuire in base al contesto operativo;
- gg. l' "oggetto", il "corpo", gli "allegati" di un messaggio di posta elettronica certificata sono da intendersi come oggetti definiti dalle regole tecniche della PEC di cui al Decreto Ministeriale 2 novembre 2005 pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2005, n. 266.

Art. 2 - Oggetto

Il presente Allegato descrive le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 del regolamento.

In particolare sono descritti:

- i servizi informativi e di modulistica del Portale.
- la modalità di formazione della domanda telematica e le specifiche di tracciato e composizione dei documenti da allegare;
- le modalità di invio telematico da parte del dichiarante;
- le modalità di risposta telematica di un SUAP;
- le modalità di gestione telematica dei procedimenti nel Portale;
- i collegamenti tra SUAP e registro delle imprese;
- i collegamenti tra SUAP e altri enti;
- i sistemi di pagamento;

Art. 3 - Pubblicazione delle specifiche di formato

La pubblicazione di specifiche tecniche di formato è curata da un *gruppo tecnico* di gestione del Portale composto da rappresentanti del CNIPA, dell'ANCI, delle Regioni e dell'UnionCamere.

Ad Unioncamere è assegnato il coordinamento del gruppo tecnico.

Il gruppo tecnico si avvale dei contributi delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, convocandone i rappresentanti con periodicità almeno trimestrale.

Nel Portale, alla sezione "regole tecniche", sono pubblicati i documenti che dettagliano le specifiche tecniche previste nel presente Allegato.

La pubblicazione dei documenti relativi alle specifiche tecniche è effettuata inizialmente in forma provvisoria, resa pubblica per l'inoltro di commenti da parte dei soggetti interessati.

La pubblicazione in forma provvisoria contiene l'indicazione del periodo - comunque non inferiore ai 60 e non superiore ai 90 giorni - disponibile per l'inoltro dei commenti, che potranno essere formalizzati tramite apposita sezione del portale. Decorso tale periodo, il gruppo tecnico integra il documento pubblicato in forma provvisoria, se necessario, e pubblica il documento di specifiche tecniche definitivo.

Art. 4 – Servizi informativi e modulistica del Portale

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e comma 2, del regolamento il Portale deve rendere disponibili servizi informativi per i SUAP e per gli utenti.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, il Portale deve permettere al SUAP la pubblicazione di informazioni e modulistica.

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, il Portale deve rendere disponibili gli opportuni strumenti per la creazione della modulistica alle Regioni.

1. Sezione informazioni e modulistica

Il Portale contiene una sezione "informazioni e modulistica". Tale sezione consente l'interrogazione di una banca dati suddivisa in aree per Regione e SUAP.

Per ogni SUAP saranno pubblicati:

- l'identificativo dello sportello SUAP (assegnato dal sistema informatico e indicato nel seguito con *identificativo SUAP*)
- le caselle PEC messe a disposizione ai fini della gestione telematica;
- la tipologia del SUAP (comunale, associato, camerale);
- informazioni utili ai fini dell'attività del SUAP (indirizzi, responsabili, ecc).

A livello regionale o di singolo SUAP, sarà disponibile l'elenco delle attività produttive, secondo la classificazione ATECO. Per ciascuna attività saranno pubblicate le seguenti informazioni:

- adempimenti necessari per l'attività;
- classificazione dell'adempimento in base alla possibilità di immediato avvio (art 4, comma 3 punto b) del regolamento);
- modulistica per le domande da presentare al SUAP;
- istruzioni di compilazione;
- altre informazioni.

La modulistica presente nella banca dati sarà pubblicata in formato XML, e, nelle more della definizione di tale formato, in PDF/A o altro formato individuato dal gruppo tecnico.

Ogni modulo XML, definito attraverso un proprio XML Schema, sarà corredato di apposita documentazione che definisca i controlli semantici minimali per consentire il controllo formale degli adempimenti prima dell'accettazione delle pratiche.

2. Caricamento e aggiornamento di informazioni e modulistica

Il gruppo tecnico provvederà, qualora necessario, ad effettuare un primo caricamento degli elementi presenti nella banca dati della sezione "informazioni e modulistica" anche acquisendo le informazioni disponibili presso le associazioni imprenditoriali, gli ordini professionali e gli altri enti partecipanti ai lavori del gruppo tecnico medesimo.

Alle Regioni ed ai SUAP dovranno essere messi a disposizione accessi riservati alla banca dati della sezione "informazioni e modulistica" per il caricamento, aggiornamento e modificazione degli elementi in essa contenuti.

Ai sensi dell'art. 4 comma 10 la banca dati della sezione "Informazioni e modulistica" costituisce l'elenco dei SUAP con i requisiti di cui all'art. 38, comma 3, lettera a).

Il portale rende disponibile ai Comuni un sistema di verifica dei requisiti per operare secondo le modalità previste dal regolamento.

Al termine previsto dall'art. 4, comma 10 saranno pubblicati i SUAP registrati nella banca dati.

Al termine del periodo previsto dall'art. 12 comma 1, lettera a) le risultanze della banca dati saranno rese disponibili al pubblico e il Portale entrerà in esercizio.

La pubblicazione delle modifiche successive alla data di ingresso in esercizio sarà convalidata dal gruppo tecnico con cadenza al massimo trimestrale.

Art. 5 - Domande telematiche al SUAP

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, il regolamento prevede che le istanze verso lo sportello SUAP siano telematiche. Nel presente articolo si definiscono le regole tecniche per la formazione di tali istanze, indicate con il termine di *pratiche telematiche SUAP* o semplicemente *pratiche SUAP*.

1. Pratica SUAP

Ogni pratica telematica SUAP è una collezione di file che rappresentano *modelli (o moduli)* e *documenti*, strutturata in:

- **Modello di riepilogo:**
 - Un file modello-riepilogo con i dati principali che descrivono il soggetto, l'oggetto della comunicazione, il riepilogo degli altri file allegati (relativi a modulistiche e atti) e la procura speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera b del regolamento;
 - Un file distinta-del-modello-riepilogo con la rappresentazione di stampa (in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico) del modello-generale, sottoscritto digitalmente.
 - Le relative specifiche di formato sono riportate nel seguito del presente Allegato.
- **Modulistica specifica dell'attività oggetto della dichiarazione:**
- **Un file modello-attività:** file informatico che riporta i dati previsti per la dichiarazione di una specifica attività, contenente le informazioni indicate dalle regole di cui all'art. 4 sezione 1 del presente Allegato;
- **Un file distinta-attività:** documento informatico firmato digitalmente, che riporta in formato di stampa le informazioni del modello così come scritte nel file-pratica.
- **Allegati alla dichiarazione:**
 - Eventuali moduli aggiuntivi: documenti informatici da allegare a particolari adempimenti, sottoscritti digitalmente;
 - Eventuali documenti allegati: documenti informatici previsti per alcuni adempimenti, es. copia autentica dell'atto, sottoscritti digitalmente.

La collezione di file che compongono la pratica è raggruppata in un unico file compresso secondo il formato "ZIP" secondo le specifiche della RFC 1950 e successive integrazioni.

2. Nomi standard dei file

In base al paragrafo precedente, ogni pratica SUAP è strutturata in file, il cui nome è definito come segue.

Ogni pratica informatica ha un codice indicato come codice pratica nella forma:

"<codice-fiscale>-<GGMMAAAA-HHMM>"

dove

- il <codice fiscale> è il codice dell'impresa o di colui che ricoprirà il ruolo di legale rappresentante della stessa se l'impresa medesima non è ancora costituita

- i successivi 13 caratteri rappresentano la "date-time" in cui la pratica è stata predisposta, secondo le seguenti convenzioni:

GG giorno (valori compresi tra 01 e 31)

MM mese (valori compresi tra 01 e 12)

AAAA.....anno (valori compresi tra 2008 e 9999)

HH ora (valori compresi tra 00 e 23)

MM minuto (valori compresi tra 00 e 59)

Ogni pratica informatica ha un nome file standard:

"<codice-pratica>.SUAP.zip"

In base a quanto previsto al paragrafo la pratica è composta da dai seguenti file, denominati come segue:

- Un file modello-riepilogo (obbligatorio), file informatico in formato xml con nome:
"<Codice-pratica>.SUAP.xml"
- Un file distinta-del-modello-riepilogo (obbligatorio), documento in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, con firma digitale:
"<Codice-pratica>.SUAP.PDF.P7M"
- Un file modello-attività, file informatico in formato xml con nome:
"<Codice-pratica>.MDA.xml"
- Un file distinta-del-modello-attività (obbligatorio), documento in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, con firma digitale:
"<Codice-pratica>.MDA.PDF.P7M"
- Eventuali allegati:
"<Codice-pratica>.<NNN numero progressivo nella pratica>.PDF.P7M"

3. Il formato del modello-riepilogo

Il modello è composto dai seguenti riquadri:

1. Ufficio destinatario
2. Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia l'istanza
3. Oggetto della comunicazione
4. Procura speciale - dati e dichiarazioni (solo in caso di delega)
5. Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)
6. Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute previste dalla procedura amministrativa
7. Elenco dei documenti informatici allegati (riquadro ripetitivo per ogni file presente nella pratica)
8. Estremi di protocollazione e versione tracciato

Il formato XML del modello è pubblicato nel Portale.

4. La presentazione a stampa del modello-riepilogo

Il fac-simile con la rappresentazione grafica del modello è pubblicato nel Portale in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico.

5. Invio della pratica telematica

La pratica SUAP è trasmessa al Portale o al sito istituzionale del SUAP tramite Web Browser, previa autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD, ovvero in allegato ad un messaggio PEC indirizzato alla casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata nel Portale.

In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato:

- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:

“SUAP: <identificativo sportello destinatario> - <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>”

- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:

“SUAP: <identificativo SUAP destinatario>”

“Pratica: <codice pratica SUAP>”

“Impresa: <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>”

“Richiesta <tipologia richiesta>”

- In allegato:

Il file di pratica SUAP (“<codice-pratica>.SUAP.zip”) previsto ai paragrafi precedenti.

Il campo <tipologia richiesta> potrà assumere i valori pubblicati nel Portale nell'ambito delle specifiche tecniche. A titolo di esempio : “*richiesta*”, “*esito*”, “*domanda*”

6. Invio della pratica telematica tra pubbliche amministrazioni

La pratica SUAP è trasmessa via SPC o, nelle more della definizione degli accordi di servizio, tramite PEC, secondo le specifiche descritte all'articolo 10 del presente allegato.

Art. 6 - Risposte telematiche di un SUAP

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del regolamento, il SUAP assicura una risposta telematica alla pratica ricevuta secondo i termini previsti per i singoli procedimenti amministrativi di competenza.

1. Ricevute telematiche

La ricevuta di pratica SUAP, anche ai sensi dell'art. 5, comma 4, del regolamento è emessa in modalità automatica dal Portale o dal sito istituzionale del SUAP tramite Web Browser, previa autenticazione informatica e secondo le modalità previste dal CAD, ovvero dalla casella PEC del SUAP, ed è firmata digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del SUAP.

In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato:

- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:

“SUAP: <identificativo SUAP mittente> - <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>”

- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:

“Pratica: <codice pratica SUAP>“

“Protocollo <identificativo protocollo>”

Il messaggio è composto di allegati descritti nel seguito.

La ricevuta è composta da un file XML nominato “SUAP-ricevuta.xml” che riporta:

- Ufficio ricevente
- Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia l'istanza
- Oggetto della comunicazione
- Estremi del dichiarante
- Elenco dei documenti informatici allegati
- Estremi del responsabile del procedimento
- Estremi di protocollazione

Il formato XML della ricevuta di pratica SUAP è pubblicato nel Portale.

La ricevuta di pratica SUAP è inoltre completata dalla sua rappresentazione a stampa in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, secondo il fac-simile riportato nel Portale. Tale documento è il file a cui è apposta la firma digitale.

Nelle more del rilascio automatico di una ricevuta di protocollo sottoscritta dal responsabile del procedimento, da inviare tramite PEC, si riterrà valida, ai fini della decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 5 commi 4 lettera b) e 6 del regolamento, la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal provider di PEC.

2. Altre comunicazioni

Le comunicazioni e i provvedimenti relativi alla pratica SUAP, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del regolamento, sono resi accessibili dal Portale o dal sito istituzionale del SUAP tramite Web

Browser, previa autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD, ovvero inviati dalla casella PEC del SUAP, e sono firmati digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del SUAP.

In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato:

- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:

“SUAP: <identificativo SUAP mittente> - <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>”

- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:

“Pratica: <codice pratica SUAP> “

“Protocollo <identificativo protocollo>”

La comunicazione è composta da un file XML nominato “SUAP-comunicazione.xml” che riporta:

- Ufficio emittente
- Destinatario, cioè l'impresa che ha inviato l'istanza
- Destinatario per conoscenza, cioè il dichiarante
- Oggetto della comunicazione
- Testo della comunicazione/provvedimento
- Estremi del responsabile del procedimento
- Estremi di protocollazione

Il formato XML della comunicazione è pubblicato nel Portale.

La comunicazione è inoltre completata dalla sua rappresentazione a stampa in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, secondo il fac-simile riportato nel Portale. Tale documento è il file a cui è apposta la firma digitale.

Art. 7 - Gestione telematica dei procedimenti nel sito istituzionale del SUAP

Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del regolamento il SUAP riceve domande, dichiarazioni e comunicazioni esclusivamente in modalità telematica.

1. Protocollo Informatico

Le comunicazioni al SUAP sono protocollate secondo la disciplina del protocollo informatico. Il SUAP può utilizzare il protocollo informatico dell'ente, mediante assegnazione in una specifica area organizzativa.

2. Ricevute e comunicazioni telematiche

Le ricevute e le altre comunicazioni rispettano le specifiche del precedente articolo.

3. Accesso alle pratiche presentate

Ai sensi del art 4, comma 3, punto b) del regolamento, il sito istituzionale del SUAP rende disponibile tramite Web Browser un'area riservata ad ogni utente al fine della gestione delle pratiche telematiche.

L'utente accede all'area riservata tramite autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD.

Dall'area riservata sarà possibile consultare informazioni sullo stato avanzamento della pratica SUAP e accedere alle informazioni previste dall'art 4, comma 3, punto b del regolamento.

Art. 8 - Gestione telematica dei procedimenti nel Portale nei casi di delega alla Camera di Commercio

Ai sensi dell'articolo 4, commi 10 e 11, del regolamento la camera di commercio può essere delegata dal comune per l'esercizio del SUAP.

1. Protocollo Informatico

Le comunicazioni al SUAP sono protocollate secondo la disciplina del protocollo informatico. Il SUAP gestito dalla camera di commercio può utilizzare il protocollo informatico dell'ente camerale, mediante assegnazione in una specifica area organizzativa.

2. Ricevute e comunicazioni telematiche

Le ricevute e le altre comunicazioni rispettano le specifiche del precedente articolo.

3. Accesso alle pratiche presentate

Ai sensi del art 4, comma 3, punto b) del regolamento, il Portale rende disponibile tramite Web Browser un'area riservata ad ogni utente al fine della gestione delle pratiche telematiche.

L'utente accede all'area riservata tramite autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD.

Dall'area riservata sarà possibile consultare informazioni sullo stato avanzamento della pratica SUAP e accedere alle informazioni previste dall'art 4, comma 3, punto b del regolamento.

Art. 9 - DIA contestuale alla comunicazione unica

Ai sensi dell'articolo 5, commi da 1 a 4, del regolamento è prevista la presentazione di DIA contestuale alla comunicazione unica.

La comunicazione unica è quindi integrata secondo quanto di seguito previsto.

1. Estensioni al modello di comunicazione unica

Il modello previsto per la comunicazione unica è integrato con la possibilità di allegazione dei documenti della DIA e della indicazione del SUAP destinatario della pratica.

2. Trasmissione al SUAP

La DIA e relativi documenti allegati nella comunicazione unica sono trasmessi dall'ufficio del registro delle imprese competente via SPC o, nelle more della definizione degli accordi di servizio, alla casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata nel Portale.

In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato:

- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:

“RI: <ufficio registro imprese mittente> - <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>”

- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:

“SUAP: <identificativo SUAP destinatario>”

“Pratica: <codice comunicazione unica>”

“Impresa: <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>”

“Protocollo RI <identificativo protocollo>”

- In allegato il file del modulo DIA, gli altri allegati necessari al SUAP ed un file “SUAP-RI.xml” con le informazioni previste nel corpo del messaggio e con formato definito nel portale nella sezione delle specifiche tecniche.

Art. 10 - Specifiche tecniche per la cooperazione tra Enti

Il presente articolo descrive le caratteristiche del sistema per l'interscambio telematico dei dati tra il SUAP e le pubbliche amministrazioni che devono interagire con il SUAP, anche ai sensi dell'art. 3 comma 2 del regolamento.

Le pubbliche amministrazioni interessate devono adottare la modalità di cooperazione e colloquio telematico al fine di trasmettere con immediatezza al SUAP l'esito e lo stato di avanzamento del procedimento.

Le comunicazioni sono inviate tramite il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione e, nelle more della definizione dei relativi accordi di servizio, tramite PEC.

- In caso di utilizzo di PEC: la trasmissione della domanda o richiesta all'Ente è inoltrata alla casella PEC definita dall'Amministrazione, mediante la casella di PEC del SUAP mittente; l'esito della richiesta è inoltrato tramite posta elettronica certificata dall'Amministrazione destinataria alla casella PEC del SUAP mittente; ad ogni domanda trasmessa dall'utente al SUAP deve corrispondere, in funzione dei contenuti della richiesta, l'invio di un messaggio di posta certificata ad una o più caselle PEC definite dal sistema di cooperazione.

Il contenuto della del messaggio PEC avrà il seguente formato:

- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:

“<ufficio ente mittente> - <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>”

- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:

“SUAP: <identificativo SUAP competente>”

“Pratica: <codice pratica SUAP>”

“Impresa: <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>”

“Protocollo RI <identificativo protocollo della comunicazione unica>”

“Protocollo Ente: <identificativo protocollo dell'ente>”

“Tipo messaggio: <codice che identifica il tipo di messaggio>”

- In allegato al messaggio i documenti necessari per la comunicazione ed un file “SUAP-ENTE.xml” con le informazioni previste nel corpo del messaggio e con formato definito nel portale nella sezione delle specifiche tecniche.

Art. 11 - Collegamento tra SUAP e Registro Imprese

Sono definite le specifiche di comunicazione tra SUAP ed il registro imprese ai sensi del art. 4, comma 8 del regolamento.

L'art. 4 comma 9, lettera b) stabilisce che il Registro imprese garantisca ai SUAP competenti il ricevimento di informazioni in merito all'iscrizione ed alle modificazioni dell'impresa nel registro imprese.

A tal fine, il SUAP accederà alle informazioni del registro imprese tramite i servizi resi disponibili dal sistema camerale mediante il sito internet www.impresainungiorno.it oppure con la porta di dominio del registro delle imprese.

Nel caso di accesso alla porta di dominio saranno necessari gli opportuni accordi di servizio previsti dal Sistema Pubblico di Connettività.

L'art. 4, comma 9, lettera d) prevede l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del D.P.R. 581/1995 con gli estremi relativi al rilascio delle DIA o altri atti di assenso rilasciati dal SUAP comunque denominati. A tal fine il SUAP invia il contenuto della DIA via SPC o, nelle more della definizione degli accordi di servizio, tramite PEC. In tal caso il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato:

- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:

"SUAP: <identificativo SUAP competente> - <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>"

- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:

"SUAP: <identificativo SUAP competente>"

"Pratica: <codice pratica SUAP>"

"Impresa: <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>"

"Protocollo: <identificativo protocollo >"

"RI: <ufficio RI destinatario>"

"Tipo messaggio: <codice che identifica il tipo di messaggio>"

- In allegato il file del modulo DIA ed un file "SUAP-REA.xml" con le informazioni previste nel corpo del messaggio e con formato definito nel portale nella sezione delle specifiche tecniche.

L'art. 4, comma 9, lettera d) prevede lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA. I gestori dei rispettivi sistemi concordano le modalità tecniche di comunicazione ai fini dell'aggiornamento dei dati dell'anagrafe comunale con il registro imprese.

Art. 12 - Sicurezza e riservatezza dei collegamenti

I dati personali oggetto di trattamento devono essere protetti contro il rischio di intrusione mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici, secondo le misure minime di sicurezza per i trattamenti con strumenti elettronici prescritte dal codice per la protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal relativo disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B.

I collegamenti dei precedenti articoli 8 e 9 sono gestiti tramite SPC e PEC nell'ottemperanza dei requisiti di sicurezza e riservatezza di tali standard e in considerazione delle misure minime previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Su valutazione dei singoli enti, i messaggi descritti potranno essere protetti anche tramite l'utilizzo del protocollo SSL o di altre tecniche crittografiche al fine di garantire la riservatezza, e comunque secondo gli standard di sicurezza previsti dall'SPC.

Gli accessi alle banche dati degli enti devono avvenire nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall'allegato B al Codice per la protezione dei dati personali. Gli utenti dovranno pertanto essere dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti. Tali accessi saranno autorizzati per le persone definite dagli enti e riconosciute tramite apposita credenziale di autenticazione informatica, quale la Carta Nazionale dei Servizi e la Carta d'identità elettronica, in possesso e uso esclusivo dell'incaricato ed eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure altra forma di autenticazione informatica prevista dal CAD.

L'elenco delle persone autorizzate all'accesso è definito con procedure interne di ciascuna amministrazione.

Al fine di facilitare la gestione delle abilitazioni, il gruppo tecnico di gestione del Portale potrà definire e rendere disponibile un registro informatico dei certificati digitali delle persone autorizzate e i livelli di abilitazione e delega a loro assegnati.

I profili di autorizzazione sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento. Almeno annualmente il gruppo tecnico di gestione del Portale deve verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Art. 13 - Sistemi di pagamento

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) il Portale consente agli utenti di effettuare il pagamento per i diritti e le imposte relativi ai procedimenti gestiti dal SUAP.

Il sistema di pagamento, immediatamente operativo ai sensi della normativa vigente, si adegua alle regole tecniche di cui all'art. 38 del CAD, qualora applicabili. Il sistema inoltre consente di effettuare i versamenti ai SUAP in modalità telematica relativamente a:

- imposte (imposta di bollo virtuale);
- tasse di concessione governativa (nazionali e/o regionali);
- Diritti di segreteria

Il Portale fornisce servizi infrastrutturali ("Gateway di Pagamento") per la gestione della logica del flusso dei pagamenti da/verso i circuiti di pagamento, consentendo di interfacciare i diversi sistemi di pagamento e gestire il flusso delle transazioni di pagamento, garantendone l'integrità, la registrazione su appositi log contabili e la successiva rendicontazione e gestione.

<NOTA: In relazione alla progettazione del sistema di pagamento occorre definire, con i vari soggetti coinvolti, modalità condivise per il versamento e la contabilizzazione delle imposte, tasse e diritti di segreteria che gli utenti devono versare in base alle procedure richieste.

Il sistema di pagamento sarà attivato sul Portale fornendo servizi infrastrutturali per il flusso dei pagamenti verso tutti gli attori coinvolti. La quantità delle transazioni previste e la necessità di garantirne l'integrità, la registrazione su appositi log contabili e la successiva rendicontazione e gestione, richiederanno comunque un confronto con le pubbliche amministrazioni interessate>




*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio IV: Attività produttive e Infrastrutture
Cod. sito 4.12/2009/26

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0005319 P-2.17.4.12
del 03/12/2009



4393403

Presidenza del Consiglio dei Ministri
MSN 0002643 A-2.65.1.6.1
del 09/12/2009



4394865

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari giuridici
e legislativi
ROMA

Dipartimento per la semplificazione
normativa

- Gabinetto
- Ufficio Legislativo

ROMA

Dipartimento per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

- Gabinetto
- Ufficio Legislativo

ROMA

Dipartimento politiche comunitarie

- Gabinetto
- Ufficio Legislativo

ROMA

Al Ministero dello sviluppo economico

- Gabinetto
- Ufficio Legislativo

ROMA

e, p.c.

Al Dipartimento per i rapporti con le Regioni
SEDE

Oggetto: Schema di D.P.R. recante: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

Si trasmette in allegato copia conforme all'originale del parere relativo all'oggetto, espresso dalla Conferenza Unificata nella Seduta del 26 novembre 2009.

Il Segretario
Cons. Emenegilda Siniscalchi



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sullo schema di D.P.R. recante: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

Rep. Atti n. 76 - C U DEL 26/11/2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 26 novembre 2009

VISTA la direttiva 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi del mercato interno;

VISTO il D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447 e, in particolare, l'art.3 che istituisce lo Sportello unico per le attività produttive - SUAP;

VISTO l'art.38, comma 3 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza Unificata, assuma l'iniziativa per l'adozione di un regolamento per la semplificazione e la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di sportello unico per le attività produttive;

VISTO l'art.9, comma 2 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281;

VISTO l'art.9 del D.L. 31 gennaio 2007 n: 7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n.40, che prevede la comunicazione unica per la nascita dell'impresa;

VISTO lo schema di D.P.R. recante " Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2009 e trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -DAGL, ai fini dell'espressione del parere della Conferenza (prot. CSR 3104 P-2.17.4.12 del 2 luglio 2009);

VISTI gli esiti delle due riunioni tecniche tenutesi con le amministrazioni interessate in data 11 novembre e 17 novembre 2009, nel corso delle quali le Regioni e gli Enti locali hanno espresso l'avviso favorevole allo schema, con la richiesta di apportare al testo le modifiche contenute in distinti documenti elaborati dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI, consegnati e discussi nel corso degli incontri sopra indicati;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota con la quale l'Ufficio di Segreteria della Conferenza ha trasmesso, in data 12 novembre 2009 le richieste delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI contenute nei documenti sopra indicati (prot. 4785 P-2.17.4.12);

VISTA la nota con la quale il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Dipartimento per la semplificazione normativa, ha trasmesso il nuovo schema di regolamento indicato in oggetto, che apporta le modifiche concordate nel corso delle riunioni tecniche sopra indicate con le Regioni e gli Enti locali (prot. 4865 P-2.17.4.12 del 16 novembre 2009)

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole al provvedimento in esame, ad eccezione della Regione Emilia-Romagna, che ha espresso parere negativo in quanto riscontra in esso alcuni profili di incostituzionalità ;

CONSIDERATO che l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole allo schema di regolamento in esame;

CONSIDERATO che l'UNCEM, nell'esprimere parere favorevole, ha consegnato un documento di osservazioni che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1)

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini indicati in premessa, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sullo schema di D.P.R. recante: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133".

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Raffaele Fitto



Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

Acc. 1
Consegnato nella
seduta del
26 novembre 2009



NOTA UNCEM

sullo "schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133"

Conferenza Unificata, Roma 26 novembre 2009

Il regolamento contiene alcuni elementi di criticità, più volte evidenziati anche in sede di Conferenza Unificata da parte delle Regioni.

In particolare, si ritiene che il portale ovvero il sito web www.impresainungiorno.it debba avere una funzione sussidiaria e strumentale rispetto all'esercizio delle funzioni relative allo sportello unico, le cui competenze restano comunque ferme in capo ai singoli comuni. Quindi proprio per garantire che lo "sportello unico per le attività produttive" costituisca, in modalità telematica, l'unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva in grado di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, è essenziale la valorizzazione del ruolo regionale.

Tale ruolo non può caratterizzarsi solo sul piano della modulistica (come richiesto dal livello nazionale), ma deve orientarsi a facilitare, a livello regionale, i rapporti tra le amministrazioni centrali e quelle locali, nell'ottica di determinare omogeneità nei procedimenti amministrativi condotti dai Comuni nei confronti delle imprese, secondo criteri di sussidiarietà e adeguatezza.

Da ciò non si può prescindere, anche perché l'architettura del "sistema pubblico di connettività" salvaguarda le community network già esistenti sul territorio (come ad esempio in Toscana la RTRT) e non potrà che essere questo il veicolo di comunicazione delle informazioni utilizzato dalle amministrazioni.

Ciò implica, in sostanza, che le disposizioni del regolamento dovrebbero applicarsi in un contesto di cedevolezza, ovvero solo quando le Regioni non abbiano - in accordo con i Comuni o secondo le opportune forme di concertazione - previsto

con apposita normativa le modalità organizzative e tecnologiche tali da garantire adeguati livelli essenziali di servizi di cui al regolamento stesso. In questo modo, attraverso il riconoscimento di un ruolo di coordinamento e di uniformità informativa a livello regionale, è possibile ovviare ai rischi di una evidente frammentazione delle procedure proprie di ciascun ente territoriale, soprattutto quelli di minore dimensione demografica, i quali potrebbero non riuscire a garantire i reali livelli di prestazione richiesti dalle imprese.

Qualora il Governo fosse comunque determinato nel percorrere la direzione intrapresa, insistendo sulle posizioni emerse nella bozza di regolamento presentata, le Regioni si vedrebbero costrette a valutare la congruenza di quanto fino ad ora fatto a livello territoriale rispetto ai nuovi indirizzi indicati a livello nazionale, lasciando interamente la responsabilità dell'attuazione allo stesso livello nazionale.



PER COPIA CONFORME

FOGGIA N.4
09 DIC. 2009



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 976/2010

Roma, addì 15.03.2010

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il parere numero 280/2010 emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco indicato.

OGGETTO:

REGOLAMENTO:

**SEMPLIFICAZIONE E RIORDINO
DELLA DISCIPLINA SULLO
SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Allegati N.
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI MINISTRO PER LA
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
(.....)**

ROMA

Il Segretario Generale

Numero 346/2010 e data 15/3/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2010

NUMERO AFFARE 00280/2010

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la semplificazione normativa.

Schema di regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota MSN 66- P- 2.65.1.6.1 del 18 gennaio 2010, pervenuta il successivo 22 gennaio con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la semplificazione normativa - chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Roxas;

Premesso:

Espone l'Amministrazione che lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), individuato quale canale unico tra imprenditore e Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali e disciplinato con d.P.R. 20 ottobre 1998, N. 447, non ha trovato completa attuazione a causa della carente informatizzazione dei comuni di media e piccole dimensioni, della assenza di collegamento tra le Amministrazioni coinvolte nella fase di nascita dell'impresa e quelle competenti per la fase successiva all'inizio dell'attività, per la mancanza della specificazione di un "portafoglio essenziale" dei servizi erogabili (con conseguente disomogeneità dei servizi erogati dai singoli sportelli), e dell'incertezza sui tempi e sugli atti conclusivi del procedimento.

Su tale situazione è intervenuto l'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone in ordine al riordino e alla semplificazione della disciplina del SUAP.

L'articolo in questione fonda l'intervento dello Stato sulla necessità di assicurare l'attuazione dei principi costituzionali sanciti dall'art. 117, comma 2, lettere e) ed m) relativi alla tutela della concorrenza e alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti

i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, eliminando le disparità di accesso al mercato per le imprese e, nell'ottica della sussidiarietà (art. 117, comma 2, lettera p), precisando le funzioni fondamentali dei comuni nella materia.

A tal fine, la norma primaria rimette ad un regolamento (ex articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988), su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata, il riordino e la semplificazione del SUAP, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, secondo i seguenti principi e criteri:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di

cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati ("*Agenzie per le imprese*"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "*impresa.gov*" che assume la

denominazione di "*impresainungiorno*", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi

medesimi.

Le disposizioni recate dall'articolo 38 del d.l. n. 112 del 2008, come esplicitamente disposto al comma 2 di tale articolo, costituiscono altresì adempimenti della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006; sottolinea al riguardo l'Amministrazione che lo schema di recepimento della c.d. "*Direttiva Servizi*", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2009, contiene un articolo dedicato allo sportello unico che conferma l'impostazione dell'articolo 38 che rifluisce nel regolamento in esame.

In particolare, sulla base della direttiva comunitaria assumono rilievo le prescrizioni concernenti:

- a) l'espletamento per via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi;
- b) la possibilità, a favore delle imprese, di presentare domande per l'accesso sia presso lo sportello unico che presso soggetti privati accreditate;
- c) la possibilità di presentare le domande di inizio attività contestualmente alla comunicazione unica di cui all'articolo 9 del d.l. n. 7 del 2007;
- d) la delega, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di sostituire il Comune che non abbia istituito lo Sportello e qualora quest'ultima non corrisponda ai requisiti richiesti.

Sulla base dell'indicata autorizzazione normativa è stato predisposto lo schema di regolamento in esame, che si compone di 12 articoli suddivisi nei seguenti capi:

- Capo I – Principi generali ed ambito applicativo (articoli da 1 a 3);
- Capo II – Organizzazione del SUAP (articolo 4);
- Capo III – Procedimento automatizzato (articoli 5 e 6);
- Capo IV – Procedimento unico (articoli 7 e 8)
- Capo V – Disposizioni comuni (articoli 9 e 10);
- Capo VI – Monitoraggio istituzionale (articolo 11);
- Capo VII – Disposizioni finali (articolo 12).

Il testo è corredato di un allegato tecnico, più volte richiamato nell'articolato e specificamente definito nell'articolo 12, comma 5, dello schema.

Sullo schema, corredato della relazione tecnica e dell'analisi di impatto della regolazione sono stati acquisiti i pareri del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le politiche europee nonché quelli della Conferenza unificata e del garante per la protezione dei dati personali.

Considerato:

Lo schema regolamentare in esame, che abroga il previgente d.P.R. n. 447 del 1998, ridefinisce organicamente la disciplina dei SUAP.

Il quadro risultante dalla disciplina proposta, anche in relazione agli obblighi di risultato prescritti dalla Direttiva comunitaria, identifica nello "*sportello unico*" il soggetto pubblico di riferimento territoriale

per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, specificando che le relative domande, dichiarazioni e comunicazioni nonché gli elaborati tecnici ed allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica.

Compete poi al SUAP provvedere all'inoltro, sempre in via telematica, della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento.

L'articolo 2 dello schema, che delimita l'ambito di applicazione del provvedimento, esclude esplicitamente gli impianti e le infrastrutture energetiche e altre specifiche attività disciplinate da normativa speciale.

L'unicità dello sportello e la prescrizione dell'utilizzo del veicolo telematico comportano una integrazione della gestione del SUAP con l'attuale sistema della comunicazione unica per la nascita dell'impresa disciplinata dall'articolo 9 del d.l. 31 gennaio 2007, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, che già utilizza una infrastruttura tecnologica diffusa in tutto il territorio nazionale e gestita dalle Camere di commercio.

Il raccordo con le infrastrutture e reti già operative, è assicurato attraverso il portale "*impresainungiorno*" disciplinato all'articolo 3 dello schema (che rappresenta l'evoluzione del precedente portale "*impresa.gov*"), finalizzato allo scambio informativo e alla interazione telematica con le amministrazioni ed enti interessati.

E' pertanto rimesso al portale il collegamento ed il reindirizzamento ai

sistemi informativi e ai portali già realizzati, garantendo la interoperabilità tra le Amministrazioni e, utilizzando, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, strumenti già obbligatoriamente in uso (protocollo informatico; posta elettronica certificata; firma digitale etc.).

L'assetto organizzativo del SUAP è disciplinato nell'articolo 4 dello schema, che ne qualifica il ruolo unico di punto di accesso in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva e la qualifica quale unico soggetto abilitato a fornire una risposta unitaria e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Lo sportello unico è altresì chiamato a curare l'informazione dell'utenza mediante il portale, dal quale deve inoltre risultare lo stato dell'iter procedurale delle domande presentate, nonché l'elencazione dell'attività per le quali è consentito l'immediato avvio. Data la finalità informativa perseguita, appare condivisibile la precisazione recata dal comma 7 dell'articolo, che non ammette valenza giuridica alla pubblicazione dei dati connessi ai procedimenti ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione di impugnative da parte di terzi.

Nell'ambito della unicità del canale di comunicazione con le imprese, sono altresì condivisibili l'attribuzione allo sportello delle competenze dello sportello unico per l'edilizia, salvo diversa disposizione dei commi interessati (comma 6), le modalità di

individuazione del responsabile del SUAP, anche in funzione dell'esercizio del diritto di accesso anche per atti provenienti da altre amministrazioni detenuti dallo sportello, e le modalità di comunicazione con il registro delle imprese, secondo i requisiti tecnici previsti nell'allegato tecnico.

A garanzia del tempestivo ed omogeneo avvio del sistema, l'articolo (commi 11, 12 e 13) prevede un meccanismo di autovalutazione da parte dei Comuni, circa il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento per la funzionalità dello sportello, da comunicare al Ministero dello sviluppo economico entro 120 giorni della pubblicazione del regolamento in esame.

In caso di mancata costituzione dello sportello o di insussistenza dei requisiti richiesti entro 180 giorni, le funzioni sono delegate alla Camera di commercio territorialmente competente; l'uniformità sul territorio nazionale è assicurata dal rispetto delle modalità recate dall'allegato tecnico.

Tale disposizione, coerente con la necessità di rendere immediatamente operativo il sistema, trova il suo sostegno nei termini di recepimento della direttiva comunitaria e nella coerente disposizione recata nel d.d.l. di recepimento della direttiva medesima. Nel definire i criteri direttivi posti a base della regolamentazione, la norma primaria precisa che la semplificazione e il riordino della disciplina deve avvenire nel rispetto della legge n. 241 del 1990, richiamandone esplicitamente l'articolo 19, comma 1 e l'articolo 20,

comma 4.

In funzione di tale specificazione, lo schema in esame è stato strutturato distinguendo, e disciplinando partitamente, un “*procedimento automatizzato*”, nel quale è compresa la DIA (articolo 19, comma 1 sopra citato) e un “*procedimento unico*” che disciplina le fasi del procedimento ordinario rientrante nella casistica di cui al comma 4 dell’articolo 20 della legge n. 241 del 1990.

Quanto al procedimento automatizzato, esso è disciplinato nell’articolo 5 dello schema, il quale peraltro nell’ultimo comma (il 9) si occupa del diverso istituto del silenzio assenso. Ciò indurrebbe a ritenere improprio il titolo dell’articolo che fa riferimento alla DIA, se nonché si ritiene più congruo scorporare tale ultima disposizione per farne un articolo a sé.

Con riferimento agli altri commi dell’articolo, si osserva, poi, che il comma 4 contiene una molteplicità di disposizioni che conviene tenere separate. Si consiglia dunque di formulare un apposito comma che dovrebbe iniziare nei termini seguenti:

“5. A seguito del rilascio della ricevuta di cui al comma precedente, il richiedente...” (seguiranno le attuali lettere a) e b)).

A fini semplificatori e acceleratori è altresì prevista la possibilità della contestuale presentazione della DIA e della comunicazione unica presso il registro delle imprese; in tal caso quest’ultimo provvede immediatamente alla trasmissione nel SUAP per il rilascio della ricevuta ricevuta che lo sportello rilascia in modo automatico a valle

di una verifica con modalità informatica della completezza formale della dichiarazione e dei relativi allegati.

A seguito del rilascio della ricevuta, che fissa il termine di avvio del procedimento, è consentito l'avvio dell'intervento o dell'attività secondo quanto previsto nel comma 4 dell'articolo (decorsi 30 giorni dalla presentazione o immediatamente qualora la DIA della presentazione o immediatamente qualora la DIA riguardi l'esercizio di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE).

Quanto al riferimento alla direttiva comunitaria, recato alla lettera b) del citato comma 4, rileva la Sezione che la prescrizione si connette alla riformulazione del comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, prevista dall'articolo 84 dello schema del d.lgs di recepimento della direttiva medesima, che, una volta in vigore, postula una integrazione della formulazione adottata nello schema.

Decorsi i termini suindicati, o i diversi termini previsti dalle discipline regionali speciali, le attività possono essere iniziate senza necessità di ulteriori attività da parte del richiedente.

Nella sostanza, la disciplina prende le mosse dal rilascio della ricevuta, a valle dei previsti controlli informatici, ricevuta che, in caso di attività non discrezionale della Pubblica Amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda; pertanto revocabile o annullabile da parte dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di autotutela – e, nel caso di silenzio-assenso, ferma la

disciplina ex articolo 20 della legge n. 241 del 1990, determina l'inizio del decorso dei termini.

In tale schema operativo si inserisce la possibilità per i soggetti interessati di avvalersi dell'“*Agenzia per le imprese*” - soggetto privato accreditato che può svolgere funzioni di natura istruttoria e asseverazione dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività - la cui disciplina forma oggetto di uno specifico regolamento il cui schema, trasmesso contestualmente a quello in esame, è oggetto di separato parere nella odierna Adunanza.

Le funzioni dell'Agenzia sono disciplinate nell'articolo 6 dello schema; quest'ultima, all'esito positivo della istruttoria che è tenuta a compiere, trasmette allo sportello una dichiarazione di conformità, comprensiva della DIA o della domanda presentata dall'interessato, che vale come titolo ai fini dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato per tutte le pratiche che rientrano nell'attività vincolata della P.A..

Al “procedimento unico”, concernente i procedimenti non rientranti tra quelli sopra indicati, è dedicato l'articolo 7 dello schema, il quale elenca i passi procedurali fissando termini limitati per le risposte dell'Amministrazione e ribadisce l'utilizzo delle comunicazioni in via telematica al SUAP degli atti istruttori e pareri tecnici richiesti.

Nell'ambito di tale procedimento, l'“*Agenzia per le imprese*”, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria; può altresì fornire supporto organizzativo e gestionale, qualora il

Comune lo ritenga opportuno e ferma restando la titolarità del procedimento in capo al Comune medesimo, nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta dal responsabile del SUAP.

Va rilevato come l'articolo prevede esplicitamente la salvaguardia di termini più brevi previsti dalla disciplina regionale per la richiesta di integrazioni documentali.

Il successivo articolo 8 dello schema disciplina i raccordi procedurali con gli strumenti urbanistici e gli articoli 9 e 10 introducono semplificazioni in ordine all'acquisizione di chiarimenti tecnici e alle procedure sulla conclusione dei lavori e sul collaudo, delineando modalità applicative che non si prestano ad osservazioni.

L'articolo 11 stabilisce infine modalità procedurali ed organizzative per il monitoraggio sistematico dell'attuazione delle misure introdotte dal regolamento, risultati al quale devono, per i primi tre anni di applicazione, formare oggetto di relazione annuale al Parlamento.

Il comma 2 dell'articolo dispone in ordine alla predisposizione, a cura dei Ministri per lo sviluppo economico, la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata, di un piano di formazione – in collaborazione con Anci, Unioncamere e, eventualmente di esponenti del sistema produttivo – dei dipendenti pubblici per diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni di assicurare l'esercizio dei diritti di iniziativa economica di cui

all'articolo 38 del d.l. 112 del 2008.

La disposizione regolamentare riproduce *verbatim*, quanto alle finalità, la prescrizione recata dal comma 4 del succitato articolo discostandosene quanto all'identificazione dei proponenti e alle modalità di proposizione.

In carenza di raccordo, la giustapposizione delle due previsioni normative, induce perplessità, sembrando introdurre una modalità parallela a quella prevista dalla norma primaria, la cui ripartizione in sede regolamentare sarebbe ultronea.

Infine l'articolo 12 dello schema, oltre all'abrogazione del d.P.R. n. 447 del 1998 ed alla clausola di invarianza finanziaria, prevede una gradualità dell'entrata in vigore del provvedimento.

In concreto, facendo salve *medio-tempore* le vigenti disposizioni, l'entrata in vigore è stabilita dopo 180 giorni dalla pubblicazione del regolamento per l'obbligatorietà e la esclusività della DIA telematica in tutte le Regioni, e dopo un anno dalla pubblicazione per il completamento a regime della nuova disciplina.

Termini che appaiono ragionevoli tenuto conto della necessità di consentire ai commi ed alle Camere di commercio il concreto adeguamento al nuovo sistema.

Ciò anche ai fini di procedere alla definizione dei moduli telematici, secondo criteri di omogeneità per l'intero territorio nazionale, da effettuarsi in sede di Conferenza unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali (articolo 12, comma 3, dello schema).

L'articolo inoltre definisce l'allegato tecnico, che forma parte integrante del regolamento, prevedendo che le eventuali modifiche siano adottate con decreto interministeriale; disposizione questa che può essere condivisa risultando circoscritta agli adeguamenti attuativi di carattere meramente tecnico.


Conclusivamente, l'esame del testo predisposto appare rispettoso dei criteri di delega statuiti dalla norma primaria di autorizzazione e, pertanto, la Sezione esprime parere favorevole, con le osservazioni sopra espresse.

Accluso al parere, del quale forma parte integrante, si trasmette copia del testo esaminato, recante tal^{le} correzioni formali; si raccomanda peraltro una accurata rilettura del testo definitivo per adeguarlo alla nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001 (in supplemento ordinario della G.U. 3 maggio 2001, n. 101).


P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le suesposte osservazioni.


L'ESTENSORE
Giuseppe Roxas



IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO



ALLEGATO

**REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA
DISCIPLINA SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 38, COMMA 3, DEL
DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 116 della Costituzione;

VISTO l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e p) della Costituzione;

VISTA la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in particolare l'articolo 9;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per le Politiche Europee;

CAPO I
Principi generali ed ambito applicativo

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **“agenzia per le imprese”** (di seguito Agenzia): il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) **“amministrazioni”**: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;
- c) **“camere di commercio”**: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- d) **“CAD”**: il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- e) **“comunicazione unica”** : l'istituto di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
- f) **“decreto legge”**: il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- g) **“DIA”**: la dichiarazione o comunicazione di inizio attività, comunque denominata, ai sensi della normativa statale o regionale vigente, ivi comprese la comunicazione ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e la dichiarazione di inizio di attività in cui la ricevuta della dichiarazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lett. e) e f), del decreto legge;
- h) **“dichiarazione di conformità”**: l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa;
- i) **“attività produttive”**: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'art.38 del decreto legge;
- j) **“impianti produttivi”**: fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;
- k) **“portale”**: il sito web impresainungiorno di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività;
- l) **“registro imprese”**: il registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall'Ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;

- m) "sportello unico per le attività produttive" (di seguito SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.
- n) "sistema INA-SAIA" : il sistema di servizi che consente l'interconnessione e lo scambio anagrafico fra i comuni e le pubbliche amministrazioni;
- o) "sistema pubblico di connettività" (di seguito SPC) : "l'insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione";
- p) "interoperabilità": l'interoperabilità è la capacità di un sistema o di un prodotto informatico di cooperare con altri sistemi o prodotti, nel rispetto delle disposizioni del CAD e delle regole tecniche del SPC.

Articolo 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui alla direttiva 2006/123/CE.
2. Le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'articolo 12, commi 6 e 7, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.
3. In conformità alle modalità di cui all'articolo 12, commi 6 e 7, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Articolo 3
(Il portale "impresainungiorno")

1. Il portale:

- a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attività, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3;
- b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;
- c) prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica;
- d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP. L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le Imprese di cui all'art. 1 lettera a), versa gli importi previsti attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale. Il sistema di pagamento si basa sulle regole tecniche approvate ai sensi dell'articolo 12, comma 6;
- e) costituisce punto di contatto a livello nazionale ai sensi dell'art. 6 della direttiva 2006/123/CE.

2. Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, interopera con i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici.

3. Il portale costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici periferici dello Stato, secondo le regole di cui al DPCM 1 aprile 2008, e in coerenza con quanto previsto all'articolo 12, commi 1, 6 e 7.

↓
per esteso

Capo II
Organizzazione del SUAP

Articolo 4
(SUAP)

1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri Uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. Le amministrazioni pubbliche e gli altri Uffici comunali interessati al procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta,

pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente; le comunicazioni al richiedente sono esclusivamente trasmesse dal SUAP.

3. Il SUAP, anche ai sensi dell'art. 21, comma 2, della direttiva 2006/123/CE, e fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione:

- a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;
- b) alle dichiarazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
- c) alle informazioni, che devono essere garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2006/123/CE.

4. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale del comune stesso. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.

5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.

6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.

7. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 6. La conoscibilità in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 4, non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione.

8. Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 6, ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. Il collegamento di cui al comma 8:

- a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati già acquisiti dal registro imprese;
- b) garantisce, anche ai sensi dell'art.11, comma 3, della direttiva 2006/123/CE, che il registro imprese renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B, l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle dichiarazioni di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attività non soggette a DIA, funzionali al procedimento in corso;
- c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA;
- d) garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 con gli estremi relativi al rilascio delle DIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso rilasciati dal SUAP comunque denominati.

10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, i Comuni attestano, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 2, dell'allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lett. a), e a-bis), del decreto legge e all'art. 2, comma 2 del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale. Tale elenco può essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve le funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11.

11. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della disciplina del presente Capo ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o quest'ultimo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalità previste dall'allegato tecnico di cui all'art. 12, comma 6 che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra UNIONCAMERE e ANCI.

12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.

13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite; compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti

comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.

14. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche competenti.

CAPO III

Procedimento automatizzato

Articolo 5

(Presentazione ed effetti della dichiarazione di inizio attività)

1. Nei casi in cui le attività di cui all'art. 2, comma 1 sono soggette alla disciplina della DIA di cui all'art. 1 comma 1, lettera g), la dichiarazione è presentata al SUAP.

2. La DIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.

3. ~~La DIA è corredata~~ *Alla DIA è allegata* da una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata, ove necessario, degli elaborati progettuali e da una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa ed alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza.

4. Il SUAP, al momento della presentazione della DIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della dichiarazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette in via telematica la dichiarazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'allegato tecnico di cui all'art. 12, commi 6 e 7. 5 A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può:

a) iniziare l'intervento o l'attività decorsi trenta giorni dalla presentazione della DIA, ovvero il termine più breve previsto dalle specifiche discipline regionali;

b) avviare immediatamente l'intervento o l'attività nei casi in cui la DIA riguardi l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, comprese le iscrizioni in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante;

5. Entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della DIA, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, il SUAP trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie, gli comunica le cause ostative all'esercizio delle attività e adotta i provvedimenti

- inibitori di cui all'art. 19, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. 6. Decorsi i termini di cui al comma 4, l'attività oggetto della DIA può essere iniziata senza necessità di ulteriori comunicazioni di inizio lavori o di avvio dell'esercizio.
2. 7. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera f), del decreto legge, la ricevuta di cui al comma 4, nei tempi rispettivamente previsti dalle lettere a) e b) del medesimo comma, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.
7. 8. I provvedimenti inibitori di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la DIA relativa ad un progetto di impianto produttivo, per contrasto con lo strumento urbanistico, sono adottati dal responsabile del SUAP entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa.
10. 9. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'art. 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Articolo 6

(Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa)

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 e 9, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lett. c), del decreto legge.
2. L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della DIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11.
3. L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la DIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 5.
4. Nel caso di cui al presente articolo, l'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.

CAPO IV
Procedimento ordinario

Articolo 7
(Procedimento unico)

1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze di cui all'art. 2 comma 2 sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale.
3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell' Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. In caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'art. 38, comma 3, lettera h) del decreto legge.
4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'art. 38 comma 3, lettera c), del decreto legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

Articolo 8

(Raccordi procedurali con strumenti urbanistici)

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, anche a seguito dell'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Il progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, è avviato dal richiedente entro un anno dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio, pena la decadenza del titolo medesimo, salvo il caso di cui all'art.14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380. Il termine di ultimazione dell'opera non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori, di cui al medesimo decreto. Le aree e gli impianti realizzati secondo le modalità previste dal presente articolo non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data di inizio dell'attività produttiva, pena la nullità dell'atto di compravendita.
2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 o alle relative norme regionali di settore, per le quali continua ad applicarsi quanto previsto da tali normative.

CAPO V

Disposizioni comuni

Articolo 9

(Chiarimenti tecnici)

1. Qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta

dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo.

Articolo 10

(Chiusura dei lavori e collaudo)

1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
 - a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità;
 - b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato;
2. ~~2.~~ la trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.
3. ~~2.~~ Il SUAP cura la trasmissione entro 5 giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
4. ~~3.~~ Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difforni dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.
5. ~~4.~~ In conformità al procedimento di cui all'art. 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

CAPO VI Monitoraggio istituzionale

Articolo 11 *(Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico)*

1. I Ministri per lo sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata, predispongono, in collaborazione con l'ANCI e le camere di commercio, forme di monitoraggio sull'attività e sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione sul territorio delle attività imprenditoriali e degli insediamenti produttivi, alle condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed imprese, prevedendo altresì la possibilità, per le imprese ed altri soggetti pubblici e privati, di effettuare segnalazioni e rilevare criticità. Le forme di monitoraggio che comportino il trattamento di dati personali devono essere realizzate nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente disciplina, al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono informati, ove necessario, il responsabile del SUAP e le amministrazioni pubbliche interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e verifiche di competenza.

2. I ministri di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispongono, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un piano di formazione, in collaborazione con ANCI e UNIONCAMERE, dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di iniziativa economica di cui all'articolo 38 del decreto legge.

CAPO VII Disposizioni finali

Articolo 12 *(Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione)*

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le seguenti modalità:
 - a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10;
 - b) in relazione al Capo IV, un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

2. Fino all'entrata in vigore delle lettere a) e b) del comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.
3. Il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata, al fine di definire modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema di sportelli unici e per l'attivazione di strumenti di controllo, nonché per la definizione di criteri minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale.
4. Fino alla definizione dei criteri minimi di omogeneità della modulistica di cui al comma 3, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale, che si potrà avvalere di quanto predisposto dai SUAP già operativi.
5. L'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente regolamento, individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
6. Fermo restando l'esigenza di garantire le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra le pubbliche amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in conformità alle regole tecniche del SPC, sentito il DigitPA e per quanto di loro competenza, l'allegato tecnico di cui al comma 6, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dal termine di cui al comma 1, lett. b).
8. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.




**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI

GDPR - UFFICIO
PROTOCOLLO
ROMA, 19/06/2009
14117 / 64195

Presidenza del Consiglio dei Ministri
MSN 0001239 R-2.65.1.6.1
del 19/06/2009



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la Semplificazione
Normativa
Ufficio legislativo

Oggetto: schema di regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si trasmette copia del parere espresso dal Garante sullo schema di regolamento in oggetto, concernente la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive.

IL DIRIGENTE
(dr. Mario de Bernart)





IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la semplificazione normativa;

Visto l'art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la semplificazione normativa ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il presente parere si riferisce ad una versione dello schema che tiene conto di alcune indicazioni fornite, per le vie brevi, ai competenti uffici dell'Amministrazione interessata.

OSSERVA

Lo schema di regolamento recepisce, pressoché integralmente, le indicazioni fornite dall'Autorità. Residuano tuttavia due profili di criticità, che è opportuno sottolineare, al fine di elevare lo *standard* di tutela dei dati personali trattati nell'ambito dei procedimenti disciplinati dallo schema di regolamento, e conseguentemente segnalare all'Amministrazione.

1. L'art. 4, comma 9, lett. c), fa riferimento a uno scambio di informazioni tra il registro delle imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA. L'Allegato tecnico (art. 11) riguardo allo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA, prevede che "i gestori dei rispettivi sistemi concordano le modalità tecniche di comunicazione ai fini dell'aggiornamento dei dati dell'anagrafe comunale con il registro imprese (ultimo capoverso dell'articolo 11, dove, peraltro, è erroneamente richiamata la lettera d) anziché c) dell'articolo 4, comma 9, dello schema di decreto). Poiché nello schema non viene altrimenti citata "l'anagrafe comunale" (da intendersi presumibilmente come anagrafe della popolazione residente), sembra doversi ritenere che la piattaforma tecnologica INA-SAIA sia richiamata solo al fine di essere utilizzata per flussi di dati tra i comuni e le pubbliche amministrazioni diversi da quelli delle persone fisiche (e in questo caso sarebbe opportuno specificare quali). Ciò, in quanto ove si intenda attivare un collegamento tra il registro delle imprese e l'anagrafe comunale al di fuori di quanto previsto dalla speciale disciplina anagrafica, sorgerebbero profili critici di carattere generale (base giuridica, descrizione dei flussi e delle tipologie di dati) e andrebbe comunque rispettato il quadro normativo di riferimento (d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

Sarebbe quindi opportuno un chiarimento al riguardo.

2. L'art. 4, comma 11, nel prevedere -seppure in via residuale- una delega anche in assenza di provvedimenti espressi in capo alle camere di commercio delle funzioni svolte dal SUAP del comune, non precisa formalmente il ruolo assunto dalla camera di commercio in relazione al trattamento dei dati personali. Assumendo

che la camera si trovi ad agire in nome e per conto del comune competente, sarebbe opportuno specificarlo nel testo in modo da attribuire comunque all'amministrazione comunale la titolarità del trattamento dei dati. Diversamente la camera di commercio dovrebbe configurarsi come autonomo titolare del trattamento.

CIO' PREMESSO, IL GARANTE:


esprime parere favorevole sullo schema di regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, con le seguenti osservazioni:

- a) valuti codesta Amministrazione l'opportunità di chiarire se, come sembra, la piattaforma tecnologica INA-SAIA sia richiamata solo al fine di essere utilizzata per flussi di dati tra i comuni e le pubbliche amministrazioni diversi da quelli delle persone fisiche e nel rispetto della disciplina anagrafica (punto 1);
- b) sarebbe opportuno precisare formalmente il ruolo assunto dalla camera di commercio in relazione al trattamento dei dati personali, nei termini di cui al punto 2.


Roma, 18 giugno 2009

IL PRESIDENTE

IL RELATORE



IL SEGRETARIO GENERALE



SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 38, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa - Problematiche riferite all'applicazione del DPR n. 447/98

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 20 ottobre 1998 non ha trovato piena attuazione e, pertanto, l'istituzione dello Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP) non è avvenuta in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale e non è altresì avvenuta la sostituzione della procedura tradizionale cartacea.

In particolare è stato possibile verificare che i Comuni, soprattutto quelli piccoli, non sono adeguatamente informatizzati e che l'assenza - almeno a livello regionale - del "portafoglio essenziale" dei servizi erogati ha determinato la creazione di tanti "sportelli unici", spesso costituiti solo per la gestione di alcuni procedimenti.

Gli utenti hanno inoltre lamentato che non vi è certezza sui tempi e sugli atti conclusivi dei procedimenti ed il mancato collegamento tra la fase di nascita dell'impresa (Registro Imprese) e le fasi successive (inizio attività).

Quadro normativo di riferimento

Lo schema regolamentare è volto a dare attuazione all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, disponendo in ordine alla semplificazione ed al riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP.

Detto articolo fonda l'intervento dello Stato, per procedere a semplificare e riordinare la disciplina dello sportello unico per le attività produttive, sulla necessità di definire livelli essenziali delle prestazioni, di garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p) della Costituzione. Per tali fini il presente Regolamento dispone, tra l'altro, un coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati delle amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. r) della Costituzione e prevede, altresì, un piano di formazione che, d'intesa con la Conferenza Unificata e con il supporto dell'ANCI e di Unioncamere consenta ai dipendenti pubblici di fornire, con livelli minimi di omogeneità sul territorio nazionale, risposte adeguate alle modifiche normative introdotte.

Le disposizioni di cui all'articolo 38 costituiscono, altresì, adempimenti della direttiva 2006/123/CE "direttiva servizi", approvata dal parlamento europeo e dal consiglio il 12 dicembre 2006 e sono coerenti con il decreto legislativo di recepimento della suddetta Direttiva che sta per essere adottato. Nell'ambito di detti

criteri è, altresì, specificato che le procedure amministrative finalizzate all'accesso alle attività di servizi da parte degli operatori siano coerenti con quanto già stabilito dall'articolo 38 del DL 112/2008.

Nel definire il quadro giuridico di riferimento l'articolo 38 precisa, inoltre, che la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico deve avvenire nel rispetto della legge n. 241/90, specificando il riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA) (art. 19, comma 1) e, per contro, ai procedimenti per i quali è esclusa la possibilità dell'istituto del "silenzio – assenso" da parte dell'amministrazione (art. 20, comma 4).

Aspetti generali ed elementi innovativi

In funzione di quest'ultima specificazione riguardo alla DIA e ai procedimenti più complessi per i quali è escluso il "silenzio – assenso", il presente schema di regolamento è stato strutturato in modo da rendere evidente la distinzione fra il "procedimento automatizzato" nel quale è compresa la DIA, ed il "procedimento ordinario" nel quale si esplicano le fasi del "procedimento unico" che rientra tra i casi di cui al citato articolo 20, comma 4, della legge 241/90.

Il presente schema chiarisce che al momento della presentazione della DIA per via telematica vi è il contestuale ed automatico rilascio della ricevuta, che comporta l'accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell'impresa, fatto salvo i casi in cui sia richiesta una integrazione di istruttoria.

Lo schema normativo abroga il precedente regolamento (DPR 447/98) e ridefinisce organicamente la disciplina del SUAP che, già individuato come canale unico tra imprenditore ed Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali, è caratterizzato dall'introduzione dell'esclusivo utilizzo degli strumenti telematici per l'esplicazione di tutte le fasi del procedimento amministrativo, al fine di garantire la riduzione e la certezza dei tempi di conclusione del procedimento stesso. Si è scelto, pertanto, di considerare "non idoneo", ai sensi dell'art. 38, comma 3, lett. a) e a-bis), il SUAP del Comune che non sia anche in grado di operare esclusivamente in via telematica. In tal modo si consente un'efficacia immediata al regolamento, prevedendo da subito l'attivazione di SUAP telematici o presso i Comuni o, in mancanza, presso la Camera di Commercio.

Si prevede, inoltre, in alcuni casi, la possibilità di avviare la procedura mediante la presentazione contestuale di dichiarazione inizio attività e comunicazione unica al registro delle imprese.

In tal senso, lo schema regolamentare è funzionale non solo al disegno di semplificazione di assetti procedurali ed organizzativi, ma anche a quello di promozione e rilancio del sistema produttivo contribuendo ad alleggerire le fasi connesse alla realizzazione o modificazione dell'attività d'impresa.

L'intento è perseguito anche valorizzando sia il ruolo dei diversi livelli istituzionali, Amministrazioni Centrali, Regioni, e Comuni, che quello di organismi espressione della dimensione sociale ed economica delle categorie imprenditoriali, quali le Camere di commercio. Pertanto, allo scopo di garantire al sistema dei SUAP l'effettiva operatività e salvaguardare gli investimenti già effettuati dalle Regioni dal

punto di vista tecnologico, è stato affidato al portale www.impresainungiorno.gov.it il compito di facilitare il collegamento con quelli già realizzati dalle stesse, ottimizzandone la loro funzione informativa e di servizio anche rispetto all'utenza di altri paesi europei (in attuazione della Direttiva servizi e segnatamente art. 6 Sportello Unico; art. 7 Diritto all'informazione; art.8 Procedure per via elettronica), nonché di svolgere un ruolo di supplenza nei casi di assenza del servizio da parte delle amministrazioni.

Si prevede, inoltre, che il portale, **già collegato al Sistema Pubblico di Connettività**, possa sopperire alle carenze informatiche, anche parziali, dei comuni. Ad esempio, qualora, il comune riesca a svolgere tutte le funzioni del SUAP tranne quelle relative al pagamento dei tributi, a ciò provvede attraverso il portale medesimo.

I diversi livelli istituzionali - dalle Amministrazioni centrali fino ai Comuni oltre alle Camere di commercio - sono altresì chiamati ad una collaborazione ulteriore anche per quanto concerne l'individuazione delle più opportune modalità per effettuare il monitoraggio sull'attività ed il funzionamento del SUAP, sia al fine di rilevarne eventuali criticità, sia per l'attivazione degli strumenti di controllo.

Altra novità introdotta dalla legge di delega è l'istituzione dell'Agenzia per le imprese, quale corsia preferenziale, al fine di facilitare l'utenza, consentendo l'immediato avvio dell'attività di impresa, in caso di DIA, in assenza di potere discrezionale esercitato dalla Pubblica amministrazione.

Il ricorso all'Agenzia consente, inoltre, di superare le eventuali problematiche connesse all'utilizzo esclusivo delle modalità telematiche per la presentazione della documentazione richiesta dal procedimento amministrativo.

Aspetti economico-finanziari

Nel rispetto della specifica previsione di legge secondo cui dall'attuazione della normativa in questione non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si precisa che le attività e le procedure prefigurate devono intendersi sostitutive di quelle attualmente già svolte dalle Amministrazioni statali, regionali e locali.

Si tratta, infatti, di un'evoluzione di sistema imperniata su una gestione di tipo telematico, che concorre a dare attuazione agli accordi e agli obiettivi dell'Agenda di Lisbona del giugno 2000, con cui si pose l'impegno di pervenire in tempi brevi all'informatizzazione generale (c.d. "e-Europe").

Le Amministrazioni sono tenute quindi a riorganizzare i propri Servizi e i propri Uffici in relazione ai nuovi obiettivi posti dal Legislatore con criteri sia di semplificazione amministrativa, sia di ottimizzazione dei procedimenti, in tal modo conseguendo economie gestionali a compensazione degli oneri derivanti dall'attuazione del regolamento attraverso uno sforzo di riqualificazione della spesa pubblica a cui tutte le Amministrazioni vengono chiamate in maniera responsabile, pena l'efficienza stessa del servizio pubblico reso ai cittadini e alle imprese.

Di ciò sono ampiamente consapevoli sia le Amministrazioni centrali, sia quelle regionali e locali, con le quali è stata costruita la prescritta intesa, che verrà formalizzata nella prevista sede della Conferenza Unificata.

Il nuovo sistema disegnato dal Legislatore va attuato non solo necessariamente ma anche mediante uno sforzo di riqualificazione dei propri bilanci, nel rispetto del principio dello “spending review” che ha ispirato la recente riforma del bilancio dello Stato per missioni e programmi.

Per tali motivi non si rende necessaria la relazione tecnico-finanziaria, dovendosi anche considerare la mancanza di denominatori comuni nelle situazioni e nei comportamenti delle singole Amministrazioni interessate, ciascuna delle quali riorganizzerà e formerà professionalmente i propri Uffici e i rispettivi Servizi secondo le diverse possibilità operative e le proprie libere scelte in un sistema, comunque, di autonomia costituzionalmente protetta.

E’ proprio per assecondare tempi, modalità applicative ed organizzative delle Amministrazioni, che il regolamento ha indicato, infatti, una entrata in vigore progressiva, collocando ad un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l’entrata in vigore del procedimento ordinario, previsto al Capo IV.

Tale linea-guida di principio informa quindi la natura e la portata delle successive disposizioni, che devono intendersi tutte prive di effetti di maggiore spesa per le Amministrazioni interessate.

§§§§§§§§§§

Il presente regolamento, ispirato ai principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa attraverso la semplificazione e la concentrazione dei procedimenti, è stato organizzato in sette Capi e complessivi dodici articoli di seguito illustrati, nonché corredato di un allegato tecnico, più volte richiamato nell’articolato, ma che tuttavia è definito nell’articolo 12 tra le disposizioni finali.

- Capo I – Principi generali ed ambito applicativo
- Capo II – *Organizzazione del SUAP*
- Capo III – *Procedimento automatizzato*
- Capo IV – *Procedimento ordinario*
- Capo V – *Disposizioni comuni*
- Capo VI – *Monitoraggio istituzionale*
- Capo VII – *Disposizioni finali*

L’articolo 1 è interamente dedicato alle Definizioni contenute nel Regolamento allo scopo di facilitarne la lettura e l’applicazione anche in relazione ad alcune previsioni innovative, in particolare le Agenzie per le imprese – istituite dal comma 4 dell’art. 38, della legge 6 agosto 2008, n. 133 – e da attuare con regolamento ad hoc nonché l’utilizzo del sito web www.impresainungiorno.gov.it funzionale ad un’efficace relazione tra i diversi soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel procedimento.

Si segnala, altresì, alla luce dell’esplicito richiamo nella delega, la definizione di DIA (dichiarazione di inizio attività), avendo ravvisato la necessità di non rinviare semplicemente all’articolo 19 della legge 241/90, bensì di richiamare tutti i casi in cui

è prevista la DIA, facendo un più ampio riferimento alla normativa vigente, compresa quella di competenza regionale.

L'articolo 2 definisce il ruolo del SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento e precisa l'ambito di applicazione del Regolamento che concerne le varie iniziative d'impresa, inclusi realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi, nonché le prestazioni di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE. Sono esclusi esplicitamente gli impianti e le infrastrutture energetiche e specifiche attività connesse a tale ambito in quanto disciplinate da normativa speciale.

Si introduce, inoltre, il primo elemento di novità rispetto alla disciplina precedente, rappresentato dall'esclusivo utilizzo dello strumento telematico sia per la presentazione della documentazione relativa alle varie iniziative d'impresa sia come metodo di comunicazione tra le Amministrazioni e gli enti coinvolti nel procedimento.

L'articolo 3, a conferma dell'importanza attribuita all'utilizzo del mezzo telematico, è esclusivamente dedicato al portale www.impresainungiorno.gov.it. La gestione telematica delle funzioni del SUAP garantisce lo svolgimento di tutte le fasi dei procedimenti dalla ricezione delle domande, al rilascio dei provvedimenti fino al pagamento dei diritti e delle spese.

Il portale è finalizzato allo scambio informativo ed alla interazione telematica con amministrazioni ed enti interessati, e consente altresì a tutti i SUAP di usufruire di servizi informativi e operativi per l'espletamento delle proprie attività, **senza che ciò possa determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Nel presente articolo, come negli altri in cui vi siano disposizioni volte a garantire la trasparenza dei dati e la loro diffusione a fini informativi e di semplificazione, si è fatto, tuttavia, esplicito riferimento al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali.

Infatti, nell'ottica di garantire un'efficace collaborazione con Regioni e Comuni e di favorire la razionalizzazione della spesa pubblica, il portale assicura il necessario collegamento e reindirizzo ai sistemi informativi ed ai portali già realizzati, contribuendo anche a rafforzarne il ruolo e l'utilizzo. Il portale rappresenta uno dei punti di contatto che garantisce l'interoperabilità, ai sensi dell'art. 15 del DPCM 1/4/2008 (Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività), ai fini della cooperazione applicativa fra le Amministrazioni.

Il portale prevede, un sistema di autenticazione informatica e l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica, rende disponibili modulistiche semplificate per tipologie di attività e contiene l'elencazione delle tipologie di attività per le quali è sufficiente l'attestazione di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese, sulla base dei criteri di delega di cui all'art. 38.

Infine, tenuto conto che il presente regolamento costituisce adempimento della direttiva 2006/123/CE, si sottolinea che il portale rappresenta lo strumento attraverso il quale è consentito l'accesso ai SUAP, quali punti di contatto ai sensi dell'art. 6 della stessa direttiva, ed ai relativi servizi erogabili agli operatori, anche degli altri Stati membri.

L'articolo 4, inquadra l'assetto organizzativo dello "sportello unico" perseguendo la concreta realizzazione del disegno riformatore del citato articolo 38 di qualificarne sostanzialmente il ruolo e renderlo unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva; allo sportello unico spetta fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento.

Sotto il profilo della semplificazione dei rapporti con l'utenza, il SUAP è chiamato a curare l'informazione mediante il portale che, anche in conformità al diritto all'informazione previsto all'art.7 dalla Direttiva 2006/123/CE, rappresenta la sede virtuale nella quale indicare, fra l'altro, le attività per le quali è consentito l'immediato avvio di attività, nonché lo stato dell'iter procedurale delle domande presentate. **Va precisato, tuttavia, che la data di pubblicazione sul portale dei dati connessi ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, non assume valenza giuridica ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnativa da parte di terzi. Il portale, pertanto, costituisce essenzialmente uno strumento informativo ulteriore per garantire trasparenza all'iter del procedimento amministrativo.**

Per fare chiarezza sui referenti ai fini dell'operatività del sistema, la norma prevede che il responsabile dello sportello unico del comune e l'ufficio competente, sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni, o dagli accordi previsti in caso di forme associate, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione di tale responsabile, il relativo ruolo è svolto dal segretario comunale.

Di notevole rilievo è anche la previsione del comma 6 che, in linea con il principio di unicità del canale di comunicazione con le imprese, attribuisce allo sportello unico le competenze dello sportello unico per l'edilizia.

Anche al fine di predisporre le modalità attuative di quanto previsto dalla lettera *abis*) del citato articolo 38, sul raccordo con le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è affidato al responsabile dello sportello unico il compito di curare i collegamenti con l'ufficio del Registro delle imprese per le comunicazioni reciproche, attraverso apposite misure telematiche, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti o documentazione a carico dell'utenza, assicurare la tempestiva informazione su adempimenti assolti e consentire la ricognizione sulla situazione territoriale degli insediamenti.

Viene riaffermato poi il principio di esclusività della via informatica applicata in tutte le comunicazioni tra l'utenza, lo Sportello Unico ed il Registro delle imprese.

A garanzia, inoltre, di una omogenea distribuzione dei SUAP sul territorio nazionale il Legislatore ha introdotto un meccanismo che prevede un'autovalutazione dei Comuni rispetto al possesso dei requisiti richiesti dall'art. 38, comma 3, lett. a) e *abis*) per l'istituzione dello Sportello Unico e relativa comunicazione, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, al Ministero dello Sviluppo

Economico. Quest'ultimo ne cura la pubblicazione sul portale in un elenco aggiornabile.

Qualora, tuttavia, entro i centottanta giorni previsti per l'entrata in vigore delle norme contenute nel presente Capo, si verifichi la mancata costituzione dello Sportello Unico o la sua mancata rispondenza a criteri ordinari di funzionalità per le finalità di cui al presente regolamento, ivi compresa l'impossibilità di gestione telematica dei servizi, l'esercizio delle funzioni relative alla gestione dello Sportello Unico viene delegato dal Comune alla camera di commercio territorialmente competente. Anche in tale circostanza la necessità di assicurare una uniformità sul territorio nazionale, sia pure nel rispetto delle esigenze dei singoli comuni, la norma prevede che i Comuni regolino i rapporti con le camere di commercio secondo modalità definite nell'ambito della convenzione quadro tra UNIONCAMERE e ANCI e con le modalità previste nell'allegato tecnico.

L'articolo 5, introduce, numerosi elementi di novità che consentono di accelerare le fasi di avvio di un'impresa. Tra questi la possibilità di una contestuale presentazione della Dichiarazione di inizio attività e della comunicazione unica presso il registro delle imprese, che la veicola al SUAP al fine di accelerare la reale operatività di un'impresa sin dal momento della sua nascita.

Si prevede inoltre che la ricevuta rilasciata dal SUAP a seguito della presentazione della DIA, rappresenti il termine di avvio del procedimento e consenta anche l'avvio immediato nei casi in cui la DIA si riferisca all'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla Direttiva 2006/123/CE, ove non diversamente previsto. **Detta ricevuta è determinante anche ai fini della decorrenza dei termini del "silenzio-assenso" da parte dell'amministrazione, fermo restando quanto già disciplinato al riguardo dall'articolo 20 della legge 241/90.** L'articolo fa salvi, inoltre, i diversi termini previsti per la DIA dalle discipline regionali e speciali.

L'articolo 6 attua un punto essenziale dell'impianto semplificatorio di cui al citato articolo 38 del decreto legge 112/2008, laddove è affidato a soggetti privati accreditati, le «Agenzie per le imprese», il compito di attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa, che in caso di esito positivo della relativa istruttoria costituisce dichiarazione di conformità con valenza di titolo autorizzatorio.

Lo stesso articolo, infatti, nel disciplinare tale criterio, prevede l'avvio immediato dell'attività nel caso in cui l'utente si avvalga delle Agenzie per la presentazione della DIA e per la relativa istruttoria. In tal caso, le Agenzie rilasciano una dichiarazione di conformità che vale come titolo ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. L'Agenzia trasmette gli esiti delle istruttorie al SUAP che provvede al loro inserimento sul portale per consentire la trasparenza del procedimento amministrativo.

L'articolo 7, nel disciplinare il procedimento unico e fissare un arco temporale limitato per le risposte dell'amministrazione, evidenzia il ricorso agli strumenti

telematici per indire la Conferenza dei servizi da parte del responsabile del SUAP, non solo su richiesta dell'utente direttamente interessato, ma anche dell'Agenzia per le imprese. Quest'ultima, può avere un ruolo di supporto organizzativo e gestionale nell'ambito della stessa Conferenza qualora il Comune lo ritenga opportuno, fermo restando la titolarità del procedimento in capo al Comune. Il ruolo dell'Agenzia nell'ambito del procedimento unico costituisce altresì una novità rispetto alla disciplina vigente che solleva da un lato gli utenti da una serie di adempimenti burocratici e dall'altro supporta a livello tecnico la Pubblica Amministrazione nella fase istruttoria.

L'articolo 8, interviene sulla fase procedimentale relativa ai rapporti tra progetto di impianto produttivo e strumento urbanistico e dispone per l'attuazione della lettera g) del comma 3 del citato articolo 38 del decreto legge 112/2008, prevedendo che per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, e fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP l'indizione della conferenza di servizi, che decide nel merito. Il progetto è avviato e concluso nei termini previsti dall'art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'interessato, inoltre, può richiedere, tramite il SUAP, all'ufficio comunale competente di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità dei progetti preliminari con gli strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica. In caso di pronuncia favorevole, il responsabile del SUAP avvia immediatamente il procedimento, i cui termini di conclusione sono ridotti della metà.

L'articolo 9 offre un percorso procedurale semplificato per il superamento di problematiche richiedenti chiarimenti tecnici.

L'articolo 10 snellisce la normativa precedente e semplifica le procedure sulla chiusura dei lavori ed il collaudo, prevedendo che sia il direttore dei lavori ad attestare, con l'ultimazione dei lavori, la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

L'articolo 11 stabilisce le modalità procedurali ed organizzative per il monitoraggio sistematico e l'analisi delle problematiche conseguenti all'attuazione delle misure di semplificazione del presente schema regolamentare, prevedendo che sia cittadini che imprese possano segnalare eventuali criticità di cui informare, dandosi il caso, il responsabile del SUAP e le amministrazioni interessate per le necessarie verifiche di competenza.

Inoltre, allo scopo di garantire l'efficienza del sistema a vantaggio dei servizi all'utenza, è stata inserita la previsione di un piano di formazione per i dipendenti pubblici da strutturare sentita la Conferenza Unificata ed in collaborazione con ANCI ed Unioncamere, **precisando tuttavia che detto piano dovrà essere attuato senza nuovi oneri per la finanza pubblica, ma nell'ambito di una più complessiva razionalizzazione degli ordinari stanziamenti.** Tale modello di lavoro intende valorizzare il ruolo e le competenze che i diversi livelli di Governo coinvolti nell'applicazione del presente Regolamento possono fornire nell'attuazione di un provvedimento che interessa l'intero sistema produttivo del Paese.

L'articolo 12, oltre all'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 ed alla clausola di invarianza finanziaria, contiene la previsione dell'entrata in vigore progressiva del provvedimento. La scelta di prevedere una gradualità nell'attuazione in relazione alla complessità dei procedimenti da attivarsi è stata dettata dalla necessità di mettere in condizione i comuni e le camere di commercio di partire concretamente e per fasi successive, con possibilità di assestamenti operativi. Infatti, è stata attribuita un'entrata in vigore più ravvicinata rispetto alla pubblicazione (180 giorni) per le disposizioni per le quali maggiore è stata l'azione di semplificazione da parte del legislatore.

Per quanto concerne la creazione della modulistica, ravvisando la necessità che la stessa sia resa accessibile e disponibile in modo omogeneo sul territorio nazionale a tutela dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali, vengono costruiti i relativi moduli di richiesta, per l'uso telematico, secondo la seguente procedura:

- a) in sede di Conferenza Unificata lo Stato, le Regioni e le autonomie locali stabiliscono i criteri minimi di omogeneità della modulistica da utilizzare a livello nazionale;
- b) il portale mette a disposizione dei SUAP gli strumenti informatici per costruire la modulistica;
- c) nelle more della definizione dei criteri minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale, l'imprenditore utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale, che si può avvalere di quanto già predisposto dai SUAP operativi.

Si richiama inoltre la collaborazione tra Stato e Regioni con finalità di promozione di intese e accordi di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema di sportelli unici.

Infine, ai fini della piena operatività del presente regolamento, assume notevole rilevanza l'allegato tecnico definito nel presente articolo, ma richiamato più volte anche nei precedenti. Esso rappresenta, in senso "a-tecnico" il manuale d'uso per il funzionamento del sistema, considerato l'imprescindibile utilizzo degli strumenti telematici per l'interazione dell'utente con il SUAP e tra questo e le altre Amministrazioni. **In particolare al comma 7 è prevista la possibilità che le Regioni, - che abbiano già sviluppato ulteriori sistemi di interoperabilità atti a fornire maggiori servizi all'utenza -, di integrare l'allegato tecnico, nel rispetto delle regole del Sistema pubblico di connettività, senza che ciò possa determinare nuovi oneri a carico delle altre amministrazioni coinvolte, ivi comprese le Camere di commercio.**

REGOLAMENTO PER LA

SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) E LE AGENZIE PER LE IMPRESE

(ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

A NALISI DELL ' I MPATTO DELLA R EGOLAMENTAZIONE (AIR) (Ver. 19.04.10)

1. Contesto e obiettivi

1.1 Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

I regolamenti per lo Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP) e per le Agenzie per le imprese previsti dall'art. 38, comma 3 del DL 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, danno attuazione alla Direttiva CE/123/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali Regolamenti coordinano la normativa esistente in materia di comunicazione unica di cui all'art. 9 del DL 31 gennaio 2007, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 con le disposizioni della legge sul procedimenti del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni da ultimo recate dall'A.S. 1082-bis approvato dalle Camere il 28 luglio e ora in attesa di essere promulgato. Le disposizioni dei suddetti regolamenti attuano la disciplina relativa ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali e le omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettere m) e p) della Costituzione.


1.2 Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa. Quale è il problema da risolvere con la nuova regolazione

Il SUAP come strumento di semplificazione (OCSE, 2009) è stato pensato ed ha avuto una sua evoluzione come un potente fattore per la semplificazione dei rapporti tra la PA e gli imprenditori, mirato ad abbreviare e dare certezza di tempi a tali soggetti. Nella sua concreta attuazione operativa in Italia tale strumento non ha avuto un'effettiva diffusione su tutto il territorio nazionale e non ha sostituito interamente la procedura tradizionale cartacea. Le cause¹ che hanno reso sostanzialmente inefficace tale strumento finora sono quelle che seguono:

- 1) In generale, non c'è certezza sui tempi e sugli atti conclusivi dei procedimenti;
- 2) Non c'è collegamento tra la fase di nascita dell'impresa (Registro Imprese) e le fasi successive (inizio attività);
- 3) I Comuni, soprattutto quelli piccoli, non sono adeguatamente informatizzati;
- 4) Manca una definizione - almeno a livello regionale - del "portafoglio essenziale" dei servizi erogati, e ciò ha fatto sì che si siano creati, nella realtà dei fatti, tanti "sportelli unici", spesso costituiti solo per la gestione di alcuni procedimenti.

¹ Un'analisi aggiornata e approfondita sul tema dello sportello unico si trova Bruno Dente e Franco Bassanini (a cura di), Gli sportelli unici per le attività produttive: fallimento o rilancio?, Passigli Editori, 2008.

L'inefficacia pratica dello strumento è un fattore non marginale nel peggioramento degli indicatori utilizzati per misurare (grafico che segue) la posizione relativa dell'Italia nella classifica di *Doing Business* (dalla 59° alla 65° posizione relativa, tra il 2008 e il 2009, con i principali paesi *benchmark* come Francia, Spagna e Regno Unito tutti avanti all'Italia di molte decine di posizioni).



La base informativa principale relativa alla considerazioni sull'efficacia del SUAP in Italia è un'indagine Formez aggiornata a fine 2007. Questo *report* dice che sono 5.718 i SUAP istituiti in Italia, pari al 70,6% del totale degli 8.101 Comuni italiani rilevati nell'indagine. Del totale degli sportelli unici istituiti sono poi effettivamente operativi solo 3.297, ovvero il 40,6% del totale. Prendendo come base la popolazione dei comuni rilevati nell'indagine, gli sportelli istituiti coprono l'84,6% della popolazione, mentre quelli operativi il 60,1% della popolazione. Prendendo come riferimento i 140 comuni più importanti con oltre

50.000 abitanti, 133 (95%) hanno uno sportello istituito e 106 (75,7%) uno sportello operativo. Prendendo invece come riferimento la popolazione di tali comuni (19.878.662 abitanti), il 96,2% ha uno sportello istituito, l' 84,9% è servito da uno sportello operativo. La maggioranza dei SUAP risultano essere gestiti in forma associata tra più comuni: sui 5.718 sportelli unici istituiti, quelli in forma associata sono 3892 (68,1%).

1.3 Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori per verificarne il grado di raggiungimento

Il provvedimento in questione si propone come obiettivo generale quello di abbreviare in modo importante i tempi e gli atti conclusivi dei procedimenti inerenti i rapporti tra la PA e le imprese sul territorio. Dal punto di vista operativo, la logica dell'intervento di regolazione è la seguente:

1. Aumento del grado di certezza sui tempi e sugli atti conclusivi dei procedimenti. Entro tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento si dovrà arrivare a una sostanziale omogeneizzazione su tutto il territorio nazionale per quanto riguarda i tempi e la durata dei procedimenti, avendo come *benchmark* di riferimento per questi temi, i relativi indicatori per le aree analizzate da *Doing Business* e, in termini quantitativi, il migliore risultato in termini di *performance* tra Francia, Germania, Spagna e Regno Unito;
2. Instaurare un collegamento effettivo tra la fase di nascita dell'impresa (Registro Imprese) e le fasi successive (inizio attività) e far sì che la PA si renda come agente attivo nel seguire e nel sostenere tale collegamento. Tale obiettivo operativo dovrà essere conseguito e valutato entro tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento, anche attraverso analisi mirate finalizzate a verificare la *customer satisfaction* delle imprese;
3. Informatizzazione adeguata sui temi Suap per tutti i Comuni, con particolare riferimento a quelli "piccoli". Anche su questo punto entro tre anni dall'entrata in vigore si procederà a una valutazione del livello di conformità per quanto riguarda la dotazione HW e SW a livello comunale;
4. Omogeneizzazione - almeno a livello regionale - del "portafoglio essenziale" dei servizi erogati al fine di rendere uguale l'accesso ai pacchetti di servizi su tutto il territorio nazionale. Entro tre anni dall'entrata in vigore si procederà a una valutazione intermedia, su un campione ragionato di comuni, al fine di valutare la qualità/quantità dei servizi/pacchetti resi disponibili ai beneficiari finali, avendo come *benchmark* di riferimento nazionale una media dei migliori venti SUAP.

1.4 L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I principali destinatari pubblici dell'intervento sono i 5718 SUAP istituiti in Italia. con particolare riferimento al recupero di efficienza e operatività dei

2421 SUAP ancora non effettivamente operativi (ovvero il 40,6% del totale). Destinatari pubblici sono, inoltre, da considerare gli 8101 comuni che dovranno modificare/integrare i loro compiti e le loro funzioni al fine di conseguire la logica dell'intervento di cui al punto precedente. Altresì tra i destinatari pubblici ci sono gli altri EELL coinvolti in qualche modo nelle attività di cui al provvedimento. I principali destinatari privati sono le imprese italiane, sia quelle esistenti, che sono circa 4,5 milioni di cui oltre 3,9 milioni con meno di tre addetti (ISTAT Asia 2006), sia le oltre 400.000 imprese che "nascono" ogni anno e l'equivalente numero che viene chiuso ogni anno (fonte Infocamere, 2009).

2. Le procedure di consultazione

Nel corso dell'attività di predisposizione del Provvedimento sono state ampiamente consultate le principali associazioni datoriali, rappresentative degli *stakeholders* privati da considerarsi come destinatari diretti dei servizi resi dai SUAP. Altresì si è costituito un raccordo permanente con i principali *stakeholders* pubblici quali il MISE, il Ministero dell'innovazione e la PA, nonché le Regioni e i rappresentanti dei Comuni. I risultati di questa ampia attività di consultazione hanno contribuito in modo importante alla formulazione del provvedimento nella sua versione definitiva.

Il 18 giugno 2009, sullo schema di regolamento concernente il SUAP, si è espresso il Garante per la protezione dei dati personali, le cui osservazioni sono state recepite. Rispetto al provvedimento approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri il 26 giugno 2009, sono state acquisite le osservazioni seguite ai pareri favorevoli della Conferenza unificata (il 26 novembre del 2009) e del Consiglio di Stato (l'8 febbraio 2010).

3. La valutazione dell'opzione di non intervento

Le criticità evidenziate nella sezione 1.2 ed il rilevante impatto sui destinatari finali privati della carenza di effettività della vigente normativa rendono necessario l'intervento in esame. Tra le caratteristiche operative dello *status quo* (Opzione 0) che risultano non in linea con l'auspicata logica d'intervento di cui al punto 1.3, vale evidenziare quelle che seguono:

- 1) L'iscrizione dell'impresa e l'inizio dell'attività restano due procedimenti distinti.
- 2) Attualmente, anche in caso di attività vincolata della Pubblica Amministrazione, non è possibile avviare immediatamente un'attività essendo necessario attendere il decorso dell'iter procedimentale.
- 3) Si è rilevato che – anche in caso di d.i.a. e di silenzio assenso – il problema di molti operatori è attualmente la mancanza di certezza in ordine al conseguimento del titolo autorizzatorio in mancanza di risposta da parte della Pubblica Amministrazione.

Come si vedrà di seguito, l'opzione di regolazione che si è scelta in base all'analisi, ha proprio la caratteristica di essere *differenziale* rispetto ai punti precedenti che qualificano la situazione senza intervento. Vale ricordare peraltro come l'analisi dell'Opzione 0 abbia permesso di costituire una base informativa che si è rilevata indispensabile per valutare le opzioni alternative e poi analizzare gli effetti della opzione di regolazione, proposta per il provvedimento.

4. Le opzioni alternative di regolazione

Per quanto attiene alle opzioni alternative, si è anche pensato di considerare quelle che seguono, che risultano essere diverse dallo status quo come pure dall'opzione di regolazione prescelta che poi si è ritenuto di considerare per l'attuazione del provvedimento. Come è ovvio per provvedimenti articolati, le opzioni alternative sono state focalizzate solo su alcuni degli interventi contenuti nel provvedimento. In particolare, si è considerato che l'obiettivo preminente fosse quello di assicurare una copertura maggiore delle procedure informatizzate di inizio attività e di diminuire l'incertezza riguardo ai titoli autorizzatori attraverso l'introduzione di un'apposita ricevuta che costituisce in sé titolo autorizzatorio nei casi di silenzio assenso e DIA. Due opzioni alternative sono state prese in considerazione riguardo a questi aspetti:

- Obbligo di rilascio di titolo autorizzatorio esplicito da parte dello Sportello Unico nei termini di legge in sostituzione del silenzio assenso. Questa opzione è stata scartata in quanto non rilevante né concretamente attuabile: infatti esiste la possibilità che in via cautelativa le Amministrazioni neghino le autorizzazioni, oltre al fatto che essa comporta maggiori oneri amministrativi rispetto alla ricevuta automatica.
- Ulteriori azioni di sostegno ai Comuni che non abbiano istituito lo Sportello Unico o lo abbiano istituito in modalità non informatica. Ancorché rilevante, tale opzione è stata scartata in ragione dell'inattuabilità specifica legata al significativo costo dell'opzione prescelta e della inefficiente moltiplicazione dei sistemi informatici. Questa moltiplicazione infatti oltre a moltiplicare i costi di sviluppo di infrastrutture informatiche, costringe gli utenti degli SU (gli imprenditori) a 'familiarizzare' con interfaccia di volta in volta diverse a seconda del territorio in cui l'attività imprenditoriale si esplica. Con maggiori costi informativi a carico del sistema imprenditoriale.

5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

La regolazione proposta consiste sostanzialmente in una riforma che semplifica e automatizza le procedure di gestione del servizio, pur non incidendo sulla normativa regionale né sul modo di operare dei SUAP. In termini organizzativi

con il provvedimento si modifica il modo di ricevere le pratiche, ma non quello di instruirle. In particolare, vale evidenziare gli aspetti che seguono:

1. L'art. 38 prevede che, nel caso in cui i Comuni non abbiano istituito un SUAP o il SUAP non abbia i requisiti per essere unico punto di accesso per l'operatore economico in relazione alle vicende amministrative, siano le Camere di Commercio ad esercitare le funzioni dello Sportello. Si è scelto di considerare "non idoneo" il SUAP del Comune che non sia anche in grado di operare esclusivamente in modalità telematica. In tal modo si consente un'efficacia immediata al regolamento, prevedendo da subito l'attivazione di SUAP telematici o presso i Comuni o, in mancanza, presso la Camera di Commercio. Anche i pagamenti debbono avvenire in modalità telematica. Si prevede che le Camere di Commercio possano sopperire alle carenze informatiche, anche parziali, dei comuni mediante il portale www.impresainungiorno.gov.it (ad esempio, se lo sportello telematico presso un comune può fare tutto tranne il pagamento dei tributi, a questo unico adempimento provvede il sistema informativo delle camere di commercio; sempre ad esempio, i comuni possono consultare altre banche dati pubbliche tramite il portale, che inoltre è già collegato al Sistema Pubblico di Connettività
2. Come detto alla sezione 3, ad oggi, l'iscrizione dell'impresa e l'inizio dell'attività restano due procedimenti distinti => il regolamento prevede la possibilità di contestuale iscrizione dell'impresa e di inizio dell'attività, attraverso un'unica dichiarazione, la Comunicazione Unica. Tutto il sistema, già in uso e che rappresenta circa il 10% delle pratiche presentate alle Camere di Commercio, diventerà obbligatorio per tutte le imprese e andrà presumibilmente a regime entro il febbraio 2010, in tempo utile per l'avviamento del SUAP informatizzato.
3. Si è rilevato che – anche in caso di d.i.a. e di silenzio assenso – il problema di molti operatori è attualmente la mancanza di certezza in ordine al conseguimento del titolo autorizzatorio in mancanza di risposta da parte della PA. => il Regolamento chiarisce che al momento della presentazione della dichiarazione per via telematica vi è il contestuale ed automatico rilascio di ricevuta e che la ricevuta comporta l'accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione, senza necessità di ulteriori attività in carico all'impresa. Laddove oggi la legge prevede una risposta automatica e vincolata da parte dell'amministrazione, e l'amministrazione resta inerte, lasciando il privato nell'incertezza, a ciò sopperisce la risposta automatica del sistema informatizzato. Il rilascio automatico e immediato di ricevuta da parte del sistema informatico, nei casi in cui l'attività dell'amministrazione è vincolata, avrà l'efficacia di un provvedimento amministrativo favorevole, con tempi immediati ed effetti certi per il privato (ma anche per i terzi). Peraltro, all'interno della DIA ex articolo 38 del dl 112 del 2008 rientrano tutte le comunicazioni e le dichiarazioni, comprese quelle previste dalla


Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi e quella ai sensi dell'art. 7 del dlgs 31 marzo 1998 n. 114 (non solo i procedimenti previsti dall'art. 38).

4. Attualmente, anche in caso di attività vincolata della pubblica amministrazione, non è possibile avviare immediatamente un'attività essendo necessario attendere il decorso dell'iter procedimentale => il regolamento prevede che, in caso di presentazione della richiesta da parte delle Agenzie per l'impresa, vi è una "corsia preferenziale" che consente l'immediato avvio dell'attività d'impresa al momento della dichiarazione, in caso di attività non discrezionale della PA.
5. La riforma introduce, con un secondo "Regolamento Agenzie", connesso al regolamento-SUAP, la nuova figura delle "Agenzie per le imprese", che consentirà agli imprenditori, soprattutto alle "Microimprese" (ca. 3,9 milioni di unità, dati Istat ASIA 2006), di delegare alle Agenzie ogni rapporto con le amministrazioni pubbliche, e di concentrarsi sulla loro vera missione: lavorare e produrre per lo sviluppo dell'economia del Paese. Questo secondo regolamento apre la possibilità per le imprese di superare le eventuali problematiche connesse all'utilizzo esclusivo delle modalità telematiche per la presentazione della documentazione richiesta dal procedimento amministrativo. Consente inoltre di scegliere le Agenzie che meglio erogano i servizi amministrativi di propria competenza, non stabilendo limiti al numero delle stesse, né in ambito nazionale, né in ambito regionale.
6. Per quanto concerne l'Agenzia Imprese, le soluzioni sono:
 - Il regolamento stabilisce requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese di cui all'art. 38 comma 3, lett. c), e comma 4 della legge n. 133/08 ed il sistema di vigilanza sulle stesse. In particolare, il regolamento apre la possibilità per le imprese di scegliere le Agenzie che meglio erogano i servizi amministrativi di propria competenza, non stabilendo limiti al loro numero in ambito nazionale né in ambito regionale;
 - Oltre ad alcuni requisiti generali e strutturali (onorabilità personale tecnico, descrizione delle procedure) e di garanzie sono previsti due livelli di accreditamento: uno c.d. "light" per le attività vincolate (DIA) che prevede il possesso di un certificato di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 vigente all'atto di presentazione dell'istanza e relativo all'erogazione degli specifici servizi di attestazione da accreditato. Per dare immediata operatività al sistema il regolamento in attesa della certificazione è stata prevista la possibilità per l'Agenzia di esercitare in via provvisoria le attività previa stipula di una polizza fidejussoria pari al 30% del valore della polizza assicurativa sottoscritta.
 - Un livello più articolato per l'espletamento, da parte delle Agenzie, di attività istruttorie nell'ambito di procedimenti che comportano

esercizio di potere discrezionale da parte dell'Amministrazione, che prevede il possesso di un certificato di conformità della propria struttura alle norme UNI CEI EN 45011, in vigore all'atto di presentazione dell'istanza.

Per quanto riguarda l'interazione con il SUAP, le Agenzie assolveranno ad una duplice funzione:

- supportare gli Sportelli Unici nelle istruttorie di procedimenti amministrativi, giungendo fino all'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa valida come titolo autorizzatorio nei casi in cui detti procedimenti non lascino spazio discrezionale alle Autorità amministrative;
- attestare, anche su istanza delle imprese, la conformità delle DIA nei casi in cui la DIA costituisce titolo per l'avvio dell'attività. Ovviamente solo l'esito positivo dell'attività svolta dalle Agenzie avrà il valore giuridico di un atto.
- Le imprese si troveranno nella possibilità di scegliere le Agenzie che erogano i servizi amministrativi di cui si parla, tenuto conto che la legge non pone limiti al numero delle stesse, né in ambito nazionale, né in ambito regionale.



La trasformazione della ricevuta in provvedimento (immediatamente o decorsi XX giorni)

5.1 Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Gli effetti del provvedimento sono stati computati con una stima delle differenze tra la situazione senza intervento e quella con intervento di regolazione.

5.2 Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine

Il regolamento SUAP semplifica e automatizza processi esistenti, ma non incide sulla normativa regionale e modifica solo in parte il modo di operare dei SUAP, limitando la telematica alle fasi di ricevimento delle pratiche (il front-office) e l'eventuale smistamento ad altre amministrazioni competenti (ASL, VVFF, ...), lasciando inalterata la modalità con la quale le pratiche sono istruite dai singoli enti (il backoffice). Chi ha già investito in tecnologia non è penalizzato (è prevista la possibilità di utilizzare SPC e "accordi di servizio" per automatizzare ulteriormente i procedimenti tra Enti) mentre per chi deve ancora partire gli investimenti in tecnologia richiesti sono minimi (PC, linea ADSL, casella PEC, applicazione di verifica firma digitale e marcatura temporale, dispositivo di firma digitale con lettore). Nell'ottica del risparmio si "riuserà", opportunamente modificato, il portale impresa.gov che sarà ribattezzato "impresainungiorno", uno strumento che consentirà ai Comuni che non sono in grado di operare in modalità telematica di delegare la propria Camera di Commercio. Infine la sinergia con la Comunicazione Unica consentirà, per la maggior parte delle pratiche SUAP, di sfruttare un'infrastruttura tecnologica in fase di avviamento e che non necessita di ulteriori investimenti. Vale dire come gli investimenti in tecnologia per i SUAP siano minimi per i Comuni e le altre PA coinvolte e che consistano nell'acquisto e nella gestione di quello che segue: PC, linea ADSL, casella PEC, applicazione di verifica firma digitale e marcatura temporale, dispositivo di firma digitale con lettore, protocollo informatico, optional nella fase di start-up. L'investimento unitario iniziale è pari a € 1500 mentre il costo di gestione annuo è pari a € 500. **Tali costi, di importo molto contenuto, sono sostenibili dalle PA coinvolte e rientrano pienamente nelle loro attuali capacità finanziarie.**

Altresì, se anche il Comune (o la PA) non rispetta i requisiti minimi subentra la Camera di Commercio, che usa queste tecnologie in modo consolidato. Inoltre, il portale impresainungiorno non parte da zero, ma viene modificato un portale esistente e con funzionalità simili, impresa.gov. Infine la sinergia con la Comunicazione Unica consentirà, per la maggior parte delle pratiche, di sfruttare un'infrastruttura in fase di avviamento e che non necessita di ulteriori investimenti. A fronte dei costi succitati, il volume dei vantaggi che andrà ai destinatari finali diretti (le imprese) va stimato in termini di aumento del grado di certezza (per le imprese) sui tempi e sugli atti conclusivi dei procedimenti. Una proxy del valore di questo argomento è costituita dall'anticipazione (meno 50 gg rispetto ai 100 nella situazione attuale) della messa a reddito (al 10% di un capitale standard minimo (€ 10.000) in dotazione alle imprese. Supponendo in via prudenziale che siano 40000 le imprese neo costituite e in essere in questa condizione, **il vantaggio annuo è pari a oltre 5,4 Meuro.**

5.3 Indicazione degli obblighi informativi (OI) che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti

In termini di azioni di semplificazione, l'opzione prescelta è naturalmente finalizzata a ridurre gli Obblighi Informativi (OI) e quindi minimizzare i relativi «costi amministrativi» posti a carico delle imprese che costituiscono il destinatario diretto. Non è possibile dettagliare e misurare in modo puntuale i costi amministrativi legati ai residui OI che permangono, in ragione del fatto che lo stesso provvedimento non "mappa" in modo specifico e puntuale tali OI e quindi non è possibile ancora stimare, in questa sede, con la tecnica dell'SCM, il costo delle relative attività amministrative che restano a carico dei destinatari diretti.

5.4 Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione

Non ci sono particolari condizioni esterne suscettibili di avere effetti negativi sul Provvedimento. Occorrerà fare riferimento all'attuazione della norma con specifiche attività di monitoraggio e valutazione della Regolazione, prevista al punto 1.3, per verificare che non insorgano condizioni ostative all'attuazione concreta del Provvedimento.

6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento è suscettibile di avere un impatto significativo sulle attività d'impresa e quindi è stata effettuata un'analisi in accordo a quanto previsto all'Allegato A del DPCM 170/2008. Nel corso dell'analisi e delle attività di consultazione di cui alla Sezione 2., si è evidenziato come l'intervento di regolazione sia coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati nei quali si svolge l'attività di impresa e come il Provvedimento non distorca la concorrenza ma anzi, con un'azione di qualità della regolazione del tipo "*levelling the playing field*" contribuisca a migliorare l'interazione competitiva. In particolare nel corso dell'analisi si è verificato come il provvedimento non:

- limita il numero o la tipologia dei fornitori di un determinato bene o servizio (restrizioni all'accesso),
- riduce le possibilità competitive dei fornitori (restrizioni dell'attività),
- riduce gli incentivi dei fornitori a competere (restrizioni delle possibilità competitive).

L'intervento regolatorio consente altresì al sistema delle imprese di migliorare la propria interazione con la PA e quindi rafforza la competitività internazionale, permettendo a tale sistema di avere uno strumento (il SUAP) normalmente disponibile a livello internazionale.

7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio

Per il raggiungimento di una effettiva operatività del SUAP, il regolamento prevede quanto segue:

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto sono, per il regolamento concernente le Agenzie per le imprese, il MISE, che concede l'accreditamento ai soggetti privati che vogliono svolgere le funzioni delle Agenzie per le imprese, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti e individuati nell'allegato al regolamento. Per il SUAP, invece, i soggetti responsabili dell'attuazione del regolamento sono i Comuni che dichiareranno al MISE tramite strumenti informatici messi a disposizione dal portale "impresainungiorno", la conformità ai requisiti richiesti dal regolamento e dall'allegato. L'elenco, successivamente aggiornabile, dei SUAP conformi ai requisiti richiesti è pubblicato sul portale. I SUAP di Comuni non ancora operativi saranno gestiti dalle Camere di Commercio competenti per territorio.

- I. a) tre le fasi di attuazione d.i.a. telematica facoltativa; b) d.i.a. solo telematica in tutte le Regioni; c) d.i.a. e procedimenti complessi telematici in tutte le Regioni;
- II. le norme tecniche (nella sostanza, le modalità con cui si comunica attraverso il portale) siano allegate al regolamento con la previsione che le stesse possano essere modificate da un decreto interministeriale.
- III. una ricognizione – che varia da regione a regione – delle attività soggette a d.i.a., e successivamente di tutte le altre attività; sulla base delle procedure vanno costruiti i relativi moduli di richiesta, in questo modo:
 - a. le Regioni stabiliscono la modulistica uniforme su base regionale, aggiornata per ciascun procedimento relativo al territorio di competenza;
 - b. il portale mette a disposizione delle Regioni gli strumenti informatici per costruire la modulistica;
 - c. in caso di inerzia delle Regioni, l'imprenditore utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale; in questo caso, l'amministrazione competente segnala all'impresa l'eventuale integrazione procedimentale.

Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento si configureranno in eventi informativi e formativi presso le Camere di commercio ovvero organizzati da Regioni o da altri enti. Inoltre, per il SUAP si prevede l'adozione di un piano di formazione, senza oneri aggiuntivi dallo Stato, da parte dei Ministeri dello sviluppo economico, della semplificazione normativa e della pubblica amministrazione ed innovazione, in collaborazione con l'ANCI e con Unioncamere.

Per quanto riguarda **gli strumenti predisposti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio**, i Ministri per lo sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, attraverso i propri uffici, sentita la Conferenza unificata, predispongono, in collaborazione con l'ANCI e le camere di commercio, forme di monitoraggio sull'attività e sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione sul territorio delle attività imprenditoriali e degli insediamenti produttivi, alle condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed imprese, prevedendo altresì la possibilità, per le imprese ed altri soggetti pubblici e privati, di effettuare segnalazioni e rilevare criticità.

Rispetto all'esigenza di predisporre **meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**, sarà cura che i Ministeri dello Sviluppo economico e della Semplificazione normativa provvederanno alla redazione della relazione V.I.R., per entrambi i regolamenti, con cadenza biennale, nella quale verranno esaminati prioritariamente gli aspetti per i quali è stato deciso l'intervento attraverso l'emanazione dei regolamenti in esame. Si valuterà, altresì, se i benefici previsti sono stati conseguiti ovvero si predisporranno gli interventi regolatori.

**REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA
DISCIPLINA SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 38, COMMA 3, DEL
DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 116 della Costituzione;

VISTO l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r) della Costituzione;

VISTA la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in particolare l'articolo 9;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2010;

VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per le Politiche Europee;

CAPO I
Principi generali ed ambito applicativo

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “agenzia per le imprese” (di seguito Agenzia): il soggetto privato, accreditato ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) “amministrazioni”: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;
- c) “camere di commercio”: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- d) “CAD”: il codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- e) “comunicazione unica” : l’istituto di cui all’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
- f) “decreto legge”: il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- g) “DIA”: la dichiarazione o comunicazione di inizio attività, comunque denominata, ai sensi della normativa statale o regionale vigente, ivi comprese la comunicazione ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e la dichiarazione di inizio di attività in cui la ricevuta della dichiarazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lett. e) e f), del decreto legge;
- h) “dichiarazione di conformità”: l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa;
- i) “attività produttive”: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell’art.38 del decreto legge;
- j) “impianti produttivi”: fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;
- k) “portale”: il sito web impresainungiorno di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività;
- l) “registro imprese”: il registro di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall’Ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;

m) “sportello unico per le attività produttive” (di seguito SUAP): l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.

n) “sistema INA-SAIA” : il sistema di servizi che consente l’interconnessione e lo scambio anagrafico fra i comuni e le pubbliche amministrazioni;

o) “sistema pubblico di connettività” (di seguito SPC) : l’insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione;

p) “interoperabilità”: l’interoperabilità è la capacità di un sistema o di un prodotto informatico di cooperare con altri sistemi o prodotti, nel rispetto delle disposizioni del CAD e delle regole tecniche del SPC.

Articolo 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Per le finalità di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui alla direttiva 2006/123/CE.

2. Le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all’articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto.

3. In conformità alle modalità di cui all’articolo 12, commi 5 e 6, il SUAP provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Articolo 3
(Il portale "impresainungiorno")

1. Il portale:

- a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attività, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3;
- b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;
- c) prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica;
- d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP. L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le Imprese di cui all'art. 1 lettera a), versa gli importi previsti attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale. Il sistema di pagamento si basa sulle regole tecniche approvate ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
- e) costituisce punto di contatto a livello nazionale ai sensi dell'art. 6 della direttiva 2006/123/CE.

2. Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, interopera con i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici.

3. Il portale costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici periferici dello Stato, secondo le regole di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008, e in coerenza con quanto previsto all'articolo 12, commi 1, 5 e 6.

Capo II
Organizzazione del SUAP

Articolo 4
(SUAP)

1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. Le amministrazioni pubbliche e gli altri uffici comunali interessati al procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente; le comunicazioni al richiedente sono esclusivamente trasmesse dal SUAP.

3. Il SUAP, anche ai sensi dell'art. 21, comma 2, della direttiva 2006/123/CE, e fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione:

- a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;
- b) alle dichiarazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
- c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2006/123/CE.

4. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale del comune stesso. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.

5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.

6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.

7. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5. La conoscibilità in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 4, non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione.

8. Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. Il collegamento di cui al comma 8:

- a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati già acquisiti dal registro imprese;
- b) garantisce, anche ai sensi dell'art.11, comma 3, della direttiva 2006/123/CE, che il registro imprese renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B, l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle dichiarazioni di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attività non soggette a DIA, funzionali al procedimento in corso;
- c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA;
- d) garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 con gli estremi relativi al rilascio delle DIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso rilasciati dal SUAP comunque denominati.

10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, i Comuni attestano, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 2, dell'allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lett. a), e a-bis), del decreto legge e all'art. 2, comma 2 del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale. Tale elenco può essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve le funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11.

11. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della disciplina del presente Capo ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalità previste dall'allegato tecnico di cui all'art. 12, comma 5 che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra UNIONCAMERE e ANCI.

12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.

13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti

comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.

14. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche competenti.

CAPO III

Procedimento automatizzato

Articolo 5

(Presentazione ed effetti delle dichiarazioni e delle istanze)

1. Nei casi in cui le attività di cui all'art. 2, comma 1 sono soggette alla disciplina della DIA di cui all'art. 1 comma 1, lettera g), la dichiarazione è presentata al SUAP.

2. La DIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.

3. Alla DIA è allegata una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata, ove necessario, degli elaborati progettuali e da una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa ed alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza.

4. Il SUAP, al momento della presentazione della DIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della dichiarazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette in via telematica la dichiarazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'allegato tecnico di cui all'art. 12, commi 5 e 6.

5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può:

a) iniziare l'intervento o l'attività decorsi trenta giorni dalla presentazione della DIA, ovvero il termine più breve previsto dalle specifiche discipline regionali;

b) avviare immediatamente l'intervento o l'attività nei casi in cui la DIA riguardi l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, ove non diversamente previsto;

6. Entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della DIA, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, il SUAP trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie, gli comunica le cause ostative all'esercizio delle attività e adotta i provvedimenti

inibitori di cui all'art. 19, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Decorsi i termini di cui al comma 5, l'attività oggetto della DIA può essere iniziata senza necessità di ulteriori comunicazioni di inizio lavori o di avvio dell'esercizio.

8. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera f), del decreto legge, la ricevuta di cui al comma 4, nei tempi rispettivamente previsti dalle lettere a) e b) del medesimo comma, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.

9. I provvedimenti inibitori di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la DIA relativa ad un progetto di impianto produttivo, per contrasto con lo strumento urbanistico, sono adottati dal responsabile del SUAP entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa.

10. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'art. 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Articolo 6

(Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa)

1. Nei casi di cui all'articolo 5, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lett. c), del decreto legge.

2. L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della DIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11.

3. L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la DIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 5.

4. L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.

CAPO IV

Procedimento ordinario

Articolo 7

(Procedimento unico)

1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze di cui all'art. 2 comma 2 sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale.
3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. In caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'art. 38, comma 3, lettera h) del decreto legge.
4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'art. 38 comma 3, lettera c), del decreto legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

Articolo 8

(Raccordi procedurali con strumenti urbanistici)

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, anche a seguito dell'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'art.15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 o alle relative norme regionali di settore, per le quali continua ad applicarsi quanto previsto da tali normative.

CAPO V

Disposizioni comuni

Articolo 9

(Chiarimenti tecnici)

1. Qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione

non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo.

Articolo 10
(Chiusura dei lavori e collaudo)

1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
 - a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità;
 - b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato;
2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.
3. Il SUAP cura la trasmissione entro 5 giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difforni dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.
5. In conformità al procedimento di cui all'art. 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

CAPO VI
Monitoraggio istituzionale

Articolo 11
(Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico)

1. I Ministri per lo sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata, predispongono, in collaborazione con l'ANCI e le camere di commercio, forme di monitoraggio sull'attività e sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione sul territorio delle attività imprenditoriali e degli insediamenti produttivi, alle condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed imprese, prevedendo altresì la possibilità, per le imprese ed altri soggetti pubblici e privati, di effettuare segnalazioni e rilevare criticità. I monitoraggi che comportino il trattamento di dati personali sono realizzati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente disciplina, al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono informati, ove necessario, il responsabile del SUAP e le amministrazioni pubbliche interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e verifiche di competenza.

2. I ministri di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispongono, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un piano di formazione, in collaborazione con ANCI e UNIONCAMERE, dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di iniziativa economica di cui all'articolo 38 del decreto legge.

CAPO VII Disposizioni finali

Articolo 12

(Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione)

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le seguenti modalità:

a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10;

b) in relazione al Capo IV, un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

2. Fino all'entrata in vigore delle lettere a) e b) del comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.

3. Il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata, al fine di definire

modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema di sportelli unici e per l'attivazione di strumenti di controllo, nonché per la definizione di criteri minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale.

4. Fino alla definizione dei criteri minimi di omogeneità della modulistica di cui al comma 3, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale, che si potrà avvalere di quanto predisposto dai SUAP già operativi.

5. L'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente regolamento, individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

6. Fermo restando l'esigenza di garantire le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra le pubbliche amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in conformità alle regole tecniche del SPC, sentito il DigitPA e per quanto di loro competenza, l'allegato tecnico di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dal termine di cui al comma 1, lett. b).

8. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato

(ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

**MODALITA' TELEMATICHE DI COMUNICAZIONE
E TRASFERIMENTO DEI DATI TRA IL SUAP E I SOGGETTI
COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO**

Art. 1 – Definizioni, riferimenti e convenzioni

Ai fini del presente allegato si intendono per:

- a. “regolamento”, il decreto previsto al comma 3 dell’articolo 38 del decreto-legge 112 del 2008;
- b. “decreto-legge n. 7 del 2007”, il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40;
- c. “decreto della modulistica della comunicazione unica”, il decreto interministeriale previsto dall’articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2007;
- d. “R.E.A”, il Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995;
- e. “PEC”, la Posta Elettronica Certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005;
- f. “provider di PEC”, Certificatore accreditato di Posta Elettronica Certificata ai sensi del Decreto Ministeriale 2 novembre 2005;
- g. “sito istituzionale del SUAP”, il sito internet che eroga i servizi previsti per il SUAP e conforme ai requisiti di legge;
- h. “W3C”, World Wide Web Consortium, Consorzio internazionale per la promozione degli standard tecnici sui sistemi della rete Internet;
- i. “XML”, eXtensible Markup Language, linguaggio basato sull’utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C;
- j. “Schema XML”, documento XML che definisce la struttura di altri documenti scritti in linguaggio XML elencando quali elementi devono comparire in tali documenti ed il loro ordine e gerarchia, in base alle specifiche definite dal W3C;
- k. “Web Services”, insieme di standard di comunicazione in rete tra applicazioni informatiche, definito dal W3C;
- l. “WSDL”, Web Service Definition Language, linguaggio XML di definizione di un servizio informatico di tipo Web Service, definito dal W3C;
- m. “Web Browser”, un’applicazione informatica che permette all’utente di navigare i contenuti dei siti della rete internet, definito in base agli standard del W3C;
- n. “firma digitale”, la firma elettronica di cui all’art. 1, comma 1, lett. s del CAD;
- o. “validazione temporale”, la validazione temporale di cui all’art. 1, comma 1, lett. bb del CAD;
- p. “casella dell’impresa”, la casella di PEC dell’impresa;
- q. “Documento Informatico”, il documento di cui all’art. 1, comma 1, lett. p del CAD;
- r. “PDF” o “Portable Document Format”, il linguaggio informatico per la definizione di documenti elettronici;
- s. “PDF/A”, la definizione della parte delle specifiche PDF regolate dallo standard pubblico “ISO 19005-1, Document management – Electronic document file format for long-term preservation”;

- t. “HTTPS”, il protocollo informatico definito dalla specifica pubblica RFC 2818.
- u. “autenticazione informatica”, la procedura di cui all’art. 1, comma 1, lett. b del CAD;
- v. “Carta Nazionale dei Servizi” o “CNS”, il documento di cui all’art. 1, comma 1, lett. d del CAD;
- w. “Carta d’Identità Elettronica” o “CIE” il documento di cui all’art. 1, comma 1, lett. c del CAD;
- x. “porta di dominio” componente architettuale del SPC attraverso il quale si accede al dominio applicativo dell’Amministrazione per l’utilizzo dei servizi applicativi;
- y. “protocollo informatico”, le procedure informatiche utilizzate dalle amministrazioni per la gestione dei documenti ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000;
- z. nel presente documento, nel caso di testi da utilizzare nei messaggi informatici, i termini racchiusi tra doppi apici, ad esempio “etichetta”, indicano una dicitura che i sistemi informatici devono utilizzare in modo fisso; i termini racchiusi tra i simboli di minore e maggiore, ad esempio <valore>, indicano valori variabili che il sistemi informatici dovranno attribuire in base al contesto operativo;
- aa. l’ “oggetto”, il “corpo”, gli “allegati” di un messaggio di posta elettronica certificata sono da intendersi come oggetti definiti dalle regole tecniche della PEC di cui al Decreto Ministeriale 2 novembre 2005 pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2005, n. 266.

Art. 2 - Oggetto

Il presente Allegato descrive le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del regolamento.

In particolare sono descritti:

- i servizi informativi e di modulistica del Portale.
- la modalità di formazione della domanda telematica e le specifiche di tracciato e composizione dei documenti da allegare;
- le modalità di invio telematico da parte del dichiarante;
- le modalità di risposta telematica di un SUAP;
- le modalità di gestione telematica dei procedimenti nel Portale;
- i collegamenti tra SUAP e registro delle imprese;
- i collegamenti tra SUAP e altri enti;
- i sistemi di pagamento;

Art. 3 - Pubblicazione delle specifiche di formato

La pubblicazione di specifiche tecniche di formato è curata da un *gruppo tecnico* di gestione del Portale composto da rappresentanti del DigitPA, dell'ANCI, delle Province, delle Regioni e dell'UnionCamere.

Ad Unioncamere è assegnato il coordinamento del gruppo tecnico.

Il gruppo tecnico si avvale dei contributi delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, convocandone i rappresentanti con periodicità almeno trimestrale.

Nel Portale, alla sezione "regole tecniche", sono pubblicati i documenti che dettagliano le specifiche tecniche previste nel presente Allegato.

La pubblicazione dei documenti relativi alle specifiche tecniche è effettuata inizialmente in forma provvisoria, resa pubblica per l'inoltro di commenti da parte dei soggetti interessati.

La pubblicazione in forma provvisoria contiene l'indicazione del periodo - comunque non inferiore ai 60 e non superiore ai 90 giorni - disponibile per l'inoltro dei commenti, che potranno essere formalizzati tramite apposita sezione del portale. Decorso tale periodo, il gruppo tecnico integra il documento pubblicato in forma provvisoria, se necessario, e pubblica il documento di specifiche tecniche definitivo.

Art. 4 – Servizi informativi e modulistica del Portale

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e comma 2, del regolamento il Portale deve rendere disponibili servizi informativi per i SUAP e per gli utenti.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, il Portale deve permettere al SUAP la pubblicazione di informazioni e modulistica.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, il Portale rende disponibili, ai SUAP o a soggetti da essi individuati, appositi strumenti per la definizione e la condivisione della modulistica.

1. Sezione informazioni e modulistica

Il Portale contiene una sezione "informazioni e modulistica". Tale sezione consente l'interrogazione di una banca dati suddivisa in aree per Regione e SUAP.

Per ogni SUAP saranno pubblicati:

- l'identificativo dello sportello SUAP (assegnato dal sistema informatico e indicato nel seguito con *identificativo SUAP*)
- le caselle PEC messe a disposizione ai fini della gestione telematica;
- la tipologia del SUAP (comunale, associato, camerale);
- informazioni utili ai fini dell'attività del SUAP (indirizzi, responsabili, ecc).

A livello regionale o di singolo SUAP, sarà disponibile l'elenco delle attività produttive, secondo la classificazione ATECO. Per ciascuna attività saranno pubblicate le seguenti informazioni:

- adempimenti necessari per l'attività;
- classificazione dell'adempimento in base alla possibilità di immediato avvio (art 4, comma 3 punto a) del regolamento);
- modulistica per le domande da presentare al SUAP;
- istruzioni di compilazione;
- altre informazioni.

La modulistica presente nella banca dati sarà pubblicata in formato XML, e, nelle more della definizione di tale formato, in PDF/A o altro formato individuato dal gruppo tecnico.

Ogni modulo XML, definito attraverso un proprio XML Schema, sarà corredato di apposita documentazione che definisca i controlli semantici minimali per consentire il controllo formale degli adempimenti prima dell'accettazione delle pratiche.

2. Caricamento e aggiornamento di informazioni e modulistica

Il gruppo tecnico provvederà, qualora necessario, ad effettuare un primo caricamento degli elementi presenti nella banca dati della sezione "informazioni e modulistica" anche acquisendo le informazioni disponibili presso le associazioni imprenditoriali, gli ordini professionali e gli altri enti partecipanti ai lavori del gruppo tecnico medesimo.

Ai SUAP e ai soggetti da essi delegati dovranno essere messi a disposizione accessi riservati alla banca dati della sezione "informazioni e modulistica" per il caricamento, aggiornamento e modificazione degli elementi in essa contenuti.

Ai sensi dell'art. 4 comma 10 la banca dati della sezione "Informazioni e modulistica" costituisce l'elenco dei SUAP con i requisiti di cui all'art. 38, comma 3, lettere a), a-bis), e all'art. 2, comma 2 del regolamento.

Il portale rende disponibile ai Comuni un sistema di verifica dei requisiti per operare secondo le modalità previste dal regolamento.

Al termine previsto dall'art. 4, comma 10 saranno pubblicati i SUAP registrati nella banca dati.

Al termine del periodo previsto dall'art. 12 comma 1, lettera a) le risultanze della banca dati saranno rese disponibili al pubblico e il Portale entrerà in esercizio.

La pubblicazione delle modifiche successive alla data di ingresso in esercizio sarà convalidata dal gruppo tecnico con cadenza al massimo trimestrale.

Art. 5 - Domande telematiche al SUAP

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, il regolamento prevede che le istanze verso lo sportello SUAP siano telematiche. Nel presente articolo si definiscono le regole tecniche per la formazione di tali istanze, indicate con il termine di *pratiche telematiche SUAP* o semplicemente *pratiche SUAP*.

1. Pratica SUAP

Ogni pratica telematica SUAP è una collezione di file che rappresentano *modelli (o moduli)* e *documenti*, strutturata in:

- **Modello di riepilogo:**
 - Un file modello-riepilogo con i dati principali che descrivono il soggetto, l'oggetto della comunicazione, il riepilogo degli altri file allegati (relativi a modulistiche e atti) e la procura speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera c del regolamento;
 - Un file distinta-del-modello-riepilogo con la rappresentazione di stampa (in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico) del modello-generale, sottoscritto digitalmente.
 - Le relative specifiche di formato sono riportate nel seguito del presente Allegato.
- **Modulistica specifica dell'attività oggetto della dichiarazione:**
 - Un file modello-attività: file informatico che riporta i dati previsti per la dichiarazione di una specifica attività, contenente le informazioni indicate dalle regole di cui all'art. 4 sezione 1 del presente Allegato;
 - Un file distinta-attività: documento informatico firmato digitalmente, che riporta in formato di stampa le informazioni del modello così come scritte nel file-pratica.
- **Allegati alla dichiarazione:**
 - Eventuali moduli aggiuntivi: documenti informatici da allegare a particolari adempimenti, sottoscritti digitalmente;
 - Eventuali documenti allegati: documenti informatici previsti per alcuni adempimenti, es. copia autentica dell'atto, sottoscritti digitalmente.

La collezione di file che compongono la pratica è raggruppata in un unico file compresso secondo il formato "ZIP" secondo le specifiche della RFC 1950 e successive integrazioni.

2. Nomi standard dei file

In base al paragrafo precedente, ogni pratica SUAP è strutturata in file, il cui nome è definito come segue.

Ogni pratica informatica ha un codice indicato come codice pratica nella forma:

"<codice-fiscale>-<GGMMAAAA-HHMM>"

dove

- il <codice fiscale> è il codice dell'impresa o di colui che ricoprirà il ruolo di legale rappresentante della stessa se l'impresa medesima non è ancora costituita.

- i successivi 13 caratteri rappresentano la “date-time” in cui la pratica è stata predisposta, secondo le seguenti convenzioni:

GG giorno (valori compresi tra 01 e 31)

MM mese (valori compresi tra 01 e 12)

AAAA.....anno (valori compresi tra 2008 e 9999)

HH ora (valori compresi tra 00 e 23)

MM minuto (valori compresi tra 00 e 59)

Ogni pratica informatica ha un nome file standard:

“<codice-pratica>.SUAP.zip”

In base a quanto previsto al paragrafo 1 la pratica è composta da dai seguenti file, denominati come segue:

- Un file modello-riepilogo (obbligatorio), file informatico in formato xml con nome:
“<Codice-pratica>.SUAP.xml”
- Un file distinta-del-modello-riepilogo (obbligatorio), documento in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, con firma digitale:
“<Codice-pratica>.SUAP.PDF.P7M”
- Un file modello-attività, file informatico in formato xml con nome:
“<Codice-pratica>.MDA.xml”
- Un file distinta-del-modello-attività (obbligatorio), documento in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, con firma digitale:
“<Codice-pratica>.MDA.PDF.P7M”
- Eventuali allegati:
“<Codice-pratica>.<NNN numero progressivo nella pratica>.PDF.P7M”

3. Il formato del modello-riepilogo

Il modello è composto dai seguenti riquadri:

1. Ufficio destinatario
2. Informazioni anagrafiche dell’impresa che invia l’istanza
3. Oggetto della comunicazione
4. Procura speciale - dati e dichiarazioni (solo in caso di delega)
5. Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)
6. Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell’impresa dove notificare le ricevute previste dalla procedura amministrativa
7. Elenco dei documenti informatici allegati (riquadro ripetitivo per ogni file presente nella pratica)
8. Estremi di protocollazione e versione tracciato

Il formato XML del modello è pubblicato nel Portale.

4. La presentazione a stampa del modello-riepilogo

Il fac-simile con la rappresentazione grafica del modello è pubblicato nel Portale in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico.

5. Invio della pratica telematica

La pratica SUAP è trasmessa al Portale o al sito istituzionale del SUAP tramite Web Browser, previa autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD, ovvero in allegato ad un messaggio PEC indirizzato alla casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata nel Portale.

In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato:

- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:

“SUAP: <identificativo sportello destinatario> - <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>”

- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:

“SUAP: <identificativo SUAP destinatario>”

“Pratica: <codice pratica SUAP>”

“Impresa: <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>”

“Richiesta <tipologia richiesta>”

- In allegato:

Il file di pratica SUAP (“<codice-pratica>.SUAP.zip”) previsto ai paragrafi precedenti.

Il campo <tipologia richiesta> potrà assumere i valori pubblicati nel Portale nell'ambito delle specifiche tecniche. A titolo di esempio : “*richiesta*”, “*esito*”, “*domanda*”

6. Invio della pratica telematica tra pubbliche amministrazioni

La pratica SUAP è trasmessa via SPC o, nelle more della definizione degli accordi di servizio, tramite PEC, secondo le specifiche descritte all'articolo 10 del presente allegato.

Art. 6 - Risposte telematiche di un SUAP

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del regolamento, il SUAP assicura una risposta telematica alla pratica ricevuta secondo i termini previsti per i singoli procedimenti amministrativi di competenza.

1. Ricevute telematiche

La ricevuta di pratica SUAP, anche ai sensi dell'art. 5, comma 4, del regolamento è emessa in modalità automatica dal Portale o dal sito istituzionale del SUAP tramite Web Browser, previa autenticazione informatica e secondo le modalità previste dal CAD, ovvero dalla casella PEC del SUAP, ed è firmata digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del SUAP.

In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato:

- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:

“SUAP: <identificativo SUAP mittente> - <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>”

- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:

“Pratica: <codice pratica SUAP>”

“Protocollo <identificativo protocollo>”

Il messaggio è composto di allegati descritti nel seguito.

La ricevuta è composta da un file XML nominato “SUAP-ricevuta.xml” che riporta:

- Ufficio ricevente
- Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia l'istanza
- Oggetto della comunicazione
- Estremi del dichiarante
- Elenco dei documenti informatici allegati
- Estremi del responsabile del procedimento
- Estremi di protocollazione

Il formato XML della ricevuta di pratica SUAP è pubblicato nel Portale.

La ricevuta di pratica SUAP è inoltre completata dalla sua rappresentazione a stampa in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, secondo il fac-simile riportato nel Portale. Tale documento è il file a cui è apposta la firma digitale.

Nelle more del rilascio automatico di una ricevuta di protocollo sottoscritta dal responsabile del procedimento, da inviare tramite PEC, si riterrà valida, ai fini della decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 5 commi 4 lettera b) e 6 del regolamento, la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal provider di PEC.

2. Altre comunicazioni

Le comunicazioni e i provvedimenti relativi alla pratica SUAP, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del regolamento, sono resi accessibili dal Portale o dal sito istituzionale del SUAP tramite Web

Browser, previa autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD, ovvero inviati dalla casella PEC del SUAP, e sono firmati digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del SUAP.

In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato:

- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:

“SUAP: <identificativo SUAP mittente> - <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>”

- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:

“Pratica: <codice pratica SUAP> “

“Protocollo <identificativo protocollo>”

La comunicazione è composta da un file XML nominato “SUAP-comunicazione.xml” che riporta:

- Ufficio emittente
- Destinatario, cioè l'impresa che ha inviato l'istanza
- Destinatario per conoscenza, cioè il dichiarante
- Oggetto della comunicazione
- Testo della comunicazione/provvedimento
- Estremi del responsabile del procedimento
- Estremi di protocollazione

Il formato XML della comunicazione è pubblicato nel Portale.

La comunicazione è inoltre completata dalla sua rappresentazione a stampa in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, secondo il fac-simile riportato nel Portale. Tale documento è il file a cui è apposta la firma digitale.

Art. 7 - Gestione telematica dei procedimenti nel sito istituzionale del SUAP

Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del regolamento il SUAP riceve domande, dichiarazioni e comunicazioni esclusivamente in modalità telematica.

1. Protocollo Informatico

Le comunicazioni al SUAP sono protocollate secondo la disciplina del protocollo informatico. Il SUAP può utilizzare il protocollo informatico dell'ente, mediante assegnazione in una specifica area organizzativa.

2. Ricevute e comunicazioni telematiche

Le ricevute e le altre comunicazioni rispettano le specifiche dell'articolo 6 del presente allegato.

3. Accesso alle pratiche presentate

Ai sensi del art 4, comma 3, punto b) del regolamento, il sito istituzionale del SUAP rende disponibile tramite Web Browser un'area riservata ad ogni utente al fine della gestione delle pratiche telematiche.

L'utente accede all'area riservata tramite autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD.

Dall'area riservata sarà possibile consultare informazioni sullo stato avanzamento della pratica SUAP e accedere alle informazioni previste dall'art 4, comma 3, punto b del regolamento.

Art. 8 - Gestione telematica dei procedimenti nel Portale nei casi di delega alla Camera di Commercio

Ai sensi dell'articolo 4, commi 10 e 11, del regolamento la camera di commercio può essere delegata dal comune per l'esercizio del SUAP.

1. Protocollo Informatico

Le comunicazioni al SUAP sono protocollate secondo la disciplina del protocollo informatico. Il SUAP gestito dalla camera di commercio può utilizzare il protocollo informatico dell'ente camerale, mediante assegnazione in una specifica area organizzativa.

2. Ricevute e comunicazioni telematiche

Le ricevute e le altre comunicazioni rispettano le specifiche dell'articolo 6 del presente allegato.

3. Accesso alle pratiche presentate

Ai sensi del art 4, comma 3, punto b) del regolamento, il Portale rende disponibile tramite Web Browser un'area riservata ad ogni utente al fine della gestione delle pratiche telematiche.

L'utente accede all'area riservata tramite autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD.

Dall'area riservata sarà possibile consultare informazioni sullo stato avanzamento della pratica SUAP e accedere alle informazioni previste dall'art 4, comma 3, punto b del regolamento.

Art. 9 - DIA contestuale alla comunicazione unica

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento è prevista la presentazione di DIA contestuale alla comunicazione unica.

La comunicazione unica è quindi integrata secondo quanto di seguito previsto.

1. Estensioni al modello di comunicazione unica

Il modello previsto per la comunicazione unica è integrato con la possibilità di allegazione dei documenti della DIA e della indicazione del SUAP destinatario della pratica.

2. Trasmissione al SUAP

La DIA e relativi documenti allegati nella comunicazione unica sono trasmessi dall'ufficio del registro delle imprese competente via SPC o, nelle more della definizione degli accordi di servizio, alla casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata nel Portale.

In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato:

- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:

"RI: <ufficio registro imprese mittente> - <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>"

- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:

"SUAP: <identificativo SUAP destinatario>"

"Pratica: <codice comunicazione unica>"

"Impresa: <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>"

"Protocollo RI <identificativo protocollo>"

- In allegato il file del modulo DIA, gli altri allegati necessari al SUAP ed un file "SUAP-RI.xml" con le informazioni previste nel corpo del messaggio e con formato definito nel portale nella sezione delle specifiche tecniche.

Art. 10 - Specifiche tecniche per la cooperazione tra Enti

Il presente articolo descrive le caratteristiche del sistema per l'interscambio telematico dei dati tra il SUAP e le pubbliche amministrazioni che devono interagire con il SUAP, anche ai sensi dell'art. 3 comma 2 del regolamento.

Le pubbliche amministrazioni interessate devono adottare la modalità di cooperazione e colloquio telematico al fine di trasmettere con immediatezza al SUAP l'esito e lo stato di avanzamento del procedimento.

Le comunicazioni sono inviate tramite il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione e, nelle more della definizione dei relativi accordi di servizio, tramite PEC.

- In caso di utilizzo di PEC:
 - la trasmissione della domanda o richiesta all'Ente è inoltrata alla casella PEC definita dall'Amministrazione, mediante la casella di PEC del SUAP mittente;
 - l'esito della richiesta è inoltrato tramite posta elettronica certificata dall'Amministrazione destinataria alla casella PEC del SUAP mittente;
 - ad ogni domanda trasmessa dall'utente al SUAP deve corrispondere, in funzione dei contenuti della richiesta, l'invio di un messaggio di posta certificata ad una o più caselle PEC definite dal sistema di cooperazione.

Il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato:

- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:
“<ufficio ente mittente> - <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>”

- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:

“SUAP: <identificativo SUAP competente>”

“Pratica: <codice pratica SUAP>”

“Impresa: <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>”

“Protocollo RI <identificativo protocollo della comunicazione unica>”

“Protocollo Ente: <identificativo protocollo dell'ente>”

“Tipo messaggio: <codice che identifica il tipo di messaggio>”

- In allegato al messaggio i documenti necessari per la comunicazione ed un file “SUAP-ENTE.xml” con le informazioni previste nel corpo del messaggio e con formato definito nel portale nella sezione delle specifiche tecniche.

Art. 11 - Collegamento tra SUAP e Registro Imprese

Sono definite le specifiche di comunicazione tra SUAP ed il registro imprese ai sensi del art. 4, comma 8 del regolamento.

L'art. 4 comma 9, lettera b) stabilisce che il Registro imprese garantisca ai SUAP competenti il ricevimento di informazioni in merito all'iscrizione ed alle modificazioni dell'impresa nel registro imprese.

A tal fine, il SUAP accederà alle informazioni del registro imprese tramite i servizi resi disponibili dal sistema camerale mediante il sito internet www.impresainungiorno.gov.it oppure con la porta di dominio del registro delle imprese.

Nel caso di accesso alla porta di dominio saranno necessari gli opportuni accordi di servizio previsti dal Sistema Pubblico di Connettività.

L'art. 4, comma 9, lettera d) prevede l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del D.P.R. 581/1995 con gli estremi relativi al rilascio delle DIA o altri atti di assenso rilasciati dal SUAP comunque denominati. A tal fine il SUAP invia il contenuto della DIA via SPC o, nelle more della definizione degli accordi di servizio, tramite PEC. In tal caso il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato:

- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:

"SUAP: <identificativo SUAP competente> - <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>"

- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:

"SUAP: <identificativo SUAP competente>"

"Pratica: <codice pratica SUAP>"

"Impresa: <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>"

"Protocollo: <identificativo protocollo >"

"RI: <ufficio RI destinatario>"

"Tipo messaggio: <codice che identifica il tipo di messaggio>"

- In allegato il file del modulo DIA ed un file "SUAP-REA.xml" con le informazioni previste nel corpo del messaggio e con formato definito nel portale nella sezione delle specifiche tecniche.

L'art. 4, comma 9, lettera d) prevede lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA. I gestori dei rispettivi sistemi concordano le modalità tecniche di comunicazione ai fini dell'aggiornamento dei dati dell'anagrafe comunale con il registro imprese.

Art. 12 - Sicurezza e riservatezza dei collegamenti

I dati personali oggetto di trattamento devono essere protetti contro il rischio di intrusione mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici, secondo le misure minime di sicurezza per i trattamenti con strumenti elettronici prescritte dal codice per la protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal relativo disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B.

I collegamenti dei precedenti articoli 8 e 9 sono gestiti tramite SPC e PEC nell'ottemperanza dei requisiti di sicurezza e riservatezza di tali standard e in considerazione delle misure minime previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Su valutazione dei singoli enti, i messaggi descritti potranno essere protetti anche tramite l'utilizzo del protocollo SSL o di altre tecniche crittografiche al fine di garantire la riservatezza, e comunque secondo gli standard di sicurezza previsti dall'SPC.

Gli accessi alle banche dati degli enti devono avvenire nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall'allegato B al Codice per la protezione dei dati personali. Gli utenti dovranno pertanto essere dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti. Tali accessi saranno autorizzati per le persone definite dagli enti e riconosciute tramite apposita credenziale di autenticazione informatica, quale la Carta Nazionale dei Servizi e la Carta d'identità elettronica, in possesso e uso esclusivo dell'incaricato ed eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure altra forma di autenticazione informatica prevista dal CAD.

L'elenco delle persone autorizzate all'accesso è definito con procedure interne di ciascuna amministrazione.

Al fine di facilitare la gestione delle abilitazioni, il gruppo tecnico di gestione del Portale potrà definire e rendere disponibile un registro informatico dei certificati digitali delle persone autorizzate e i livelli di abilitazione e delega a loro assegnati.

I profili di autorizzazione sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento. Almeno annualmente il gruppo tecnico di gestione del Portale deve verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Art. 13 - Sistemi di pagamento

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) il Portale consente agli utenti di effettuare il pagamento per i diritti e le imposte relativi ai procedimenti gestiti dal SUAP.

Il sistema di pagamento, immediatamente operativo ai sensi della normativa vigente, si adegua alle regole tecniche di cui all'art. 38 del CAD, qualora applicabili. Il sistema inoltre consente di effettuare i versamenti ai SUAP in modalità telematica relativamente a:

- imposte (imposta di bollo virtuale);
- tasse di concessione governativa (nazionali e/o regionali);
- Diritti di segreteria

Il Portale fornisce servizi infrastrutturali ("Gateway di Pagamento") per la gestione della logica del flusso dei pagamenti da/verso i circuiti di pagamento, consentendo di interfacciare i diversi sistemi di pagamento e gestire il flusso delle transazioni di pagamento, garantendone l'integrità, la registrazione su appositi log contabili e la successiva rendicontazione e gestione.

<NOTA: In relazione alla progettazione del sistema di pagamento occorre definire, con i vari soggetti coinvolti, modalità condivise per il versamento e la contabilizzazione delle imposte, tasse e diritti di segreteria che gli utenti devono versare in base alle procedure richieste.

Il sistema di pagamento sarà attivato sul Portale fornendo servizi infrastrutturali per il flusso dei pagamenti verso tutti gli attori coinvolti. La quantità delle transazioni previste e la necessità di garantirne l'integrità, la registrazione su appositi log contabili e la successiva rendicontazione e gestione, richiederanno comunque un confronto con le pubbliche amministrazioni interessate>